

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1, commi 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n.190) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione delle misure finalizzate ai risparmi da conseguire. La relazione tecnica è costituita dai dati contabili di ciascuna società a partecipazione diretta e indiretta come riportati nelle specifiche esposizioni relative a ciascuna partecipata.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del d.l. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del d.l. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di VOLPAGO DEL MONTELLO partecipa **direttamente** al capitale delle seguenti società:

1. Società Asco Holding Spa con una quota del 2,2%;
2. Società Alto Trevigiano Servizi Srl con una quota del 1,94%;
3. Società Schievenin Alto Trevigiano Srl con una quota del 4,2%;

Il comune di VOLPAGO DEL MONTELLO partecipa inoltre **indirettamente** al capitale delle seguenti società:

1. Società Ascopiave Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 61,562%;
2. Società Asco TLC Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 91%;
3. Società Bim Piave Nuove Energie Srl tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 10%;
4. Società Seven Center Srl tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 85%;
5. Società Rijeka Una Invest Srl in liquidazione tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 65%;
6. Società Veneto Banca Holding S.C.P.A. tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota di 0,029%;
7. Vivereacqua s.c.a.r.l. tramite la società Alto Trevigiano Servizi Srl che detiene una quota dell'11,50%.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano ad eccezione della quota indiretta in Ascopiave Spa, essendo la stessa quotata sui mercati regolamentati.

Relativamente alle partecipazioni indirette si fa riferimento alle società partecipate di primo livello.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di VOLPAGO DEL MONTELLO, partecipa anche ai seguenti Consorzi:

1. Consorzio Azienda Intercomunale Priula con una quota del 1,51%. L'oggetto sociale del Consorzio è la gestione integrata ed unitaria di specifici servizi di comune interesse degli enti consorziati, tra cui il servizio di gestione integrata dei rifiuti, il servizio del verde pubblico e il servizio cimiteriale integrato.

Il Consorzio Priula partecipa alla società Contarina SpA - società in house providing del Consorzio Intercomunale Priula e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 – la quale è un'azienda interamente pubblica diretta e coordinata dai Consorzi, che ne detengono la proprietà con le seguenti quote: Consorzio Priula 60% e Consorzio Azienda Treviso Tre 40%. Contarina S.P.A. si occupa della gestione dei rifiuti dei Comuni appartenenti ai Consorzi Priula e Treviso Tre.

Poiché il Comune a seguito della legge regionale Veneto 52/2012, art. 4, comma 5, è ente appartenente al costituendo “Consiglio di Bacino Priula” di integrazione dei Consorzi Comunali Priula e Treviso Tre, è in tale sede che può valutare misure di razionalizzazione legate all'affidamento del servizio.

Per un'ulteriore approfondimento e analisi si rinvia alla nota dei Consorzi “Priula” e “Treviso “, prot. n. 706 PR – 385 T3, assunta al prot. com.le n. 4326 del 31/03/2015, allegato “A”.

2. Consiglio di Bacino Veneto Orientale (Ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale) con una quota di partecipazione del 0.01%.

L'oggetto sociale è l'organizzazione e programmazione del servizio idrico integrato.

Per l'organizzazione del servizio idrico integrato, la legge Galli prevede due livelli di responsabilità e precisamente:

-l'Autorità d'ambito, alla quale sono demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori del servizio;

- i soggetti gestori, ai quali spetta la vera e propria gestione del servizio.

La Regione Veneto, con la L.R. 27 marzo 1998, n. 5, ha dato attuazione alla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 fornendo disposizioni in materia di risorse idriche con l'istituzione del servizio idrico integrato e l'individuazione degli Ambiti territoriali Ottimali.

Il Consiglio di Bacino Veneto Orientale è costituito da 104 Comuni (88 in Provincia di Treviso, 12 in Provincia di Venezia, 3 in Provincia di Belluno, 1 in Provincia di Vicenza).

Per un'ulteriore approfondimento e analisi si rinvia alla nota del Consiglio di Bacino Veneto Orientale, prot. n. 401 del 30/03/2015, allegato “B”.

3. Consorzio BIM Piave, consorzio obbligatorio tra i Comuni del bacino imbrifero del fiume Piave, con una quota di partecipazione dello 0,0%. L'oggetto sociale riguarda l'approvvigionamento e la fornitura di servizi con componente energetica.
4. Consorzio Bosco Montello, con una quota di partecipazione di 20%. L'oggetto sociale del Consorzio è la promozione e lo sviluppo economico e agrituristico del territorio del Montello.
5. Consorzio Energia Veneto, con una quota di partecipazione dello 0,09%. L'oggetto sociale riguarda l'approvvigionamento e la fornitura di servizi con componente energetica.

La partecipazione ai Consorzi, essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società Asco Holding Spa (partecipata diretta)

La Società Asco Holding Spa è di proprietà del Comune al 2,23%.

La Società è stata costituita secondo quanto previsto dall'art. 15 del 23 maggio 2000, n. 164 per effetto della trasformazione dell'Azienda Speciale Consorziale del Piave.

La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografica, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”* e la lett. b) prevede la soppressione delle *“società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”*.

Asco Holding Spa è controllata totalmente da 92 Comuni e opera nel settore delle multi utility a mezzo delle società controllate e precisamente:

- nella distribuzione del gas metano, della cogenerazione e dei servizi informatici tramite Ascopiave Spa;
- nel settore della distribuzione del gas metano con A.S.M. Distribuzione Gas Srl, Edigas Servizio Distribuzione Gas Srl e Unigas Distribuzione Srl;
- nel settore della vendita di gas con Ascotrade Spa, A.S.M. Servizi Energetici e Tecnologi Srl, Edigas Due Srl, Pasubio Servizi Srl, Veritas Energia Srl, Blue Meta Spa e Amgas Blu Srl;
- nel settore delle telecomunicazioni tramite la controllata Asco TLC Spa;
- nel settore dei servizi alle aziende della distribuzione del gas metano tramite Seven Center Srl;
- nel settore della gestione e della generazione del calore con la società BIM Piave Nuove Energie Srl;

Il Gruppo Asco Holding nel suo complesso ha chiuso l'esercizio 2013 con un utile netto consolidato di 42,2 milioni di euro (27,5 milioni di euro al 31 dicembre 2012).

Il patrimonio netto consolidato a fine esercizio ammonta a 419,2 milioni di euro (400,2 milioni di euro al 31 dicembre 2012) ed il capitale investito netto a 546,5 milioni di euro (574 milioni di euro al 31 dicembre 2012).

Nel corso dell'esercizio 2013 il Gruppo ha realizzato investimenti netti per 16,4 milioni di euro (17,3 milioni di euro nell'esercizio 2012), prevalentemente nello sviluppo, manutenzione e ammodernamento delle reti e degli impianti di distribuzione del gas.

Il gruppo è titolare di concessioni e affidamenti diretti per la gestione del gas in 209 Comuni (al 31 dicembre 2012), esercendo una rete distributiva che si estende per più di 8.100 chilometri e fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre 1 milione di abitanti.

Il Gruppo Asco Holding si propone di perseguire una strategia focalizzata sulla creazione di valore per i propri stakeholders, sul mantenimento dei livelli di eccellenza nella qualità dei servizi offerti, nel rispetto dell'ambiente e delle istanze sociali per valorizzare il contesto in cui opera.

Il Gruppo intende consolidare la propria posizione di leadership nel settore del gas a livello regionale e mira a raggiungere posizioni di rilievo anche in ambito nazionale, traendo vantaggio dal processo di liberalizzazione in atto.

In tal senso Asco Holding persegue una strategia di sviluppo di sviluppo le cui principali direttrici sono costituite dalla crescita dimensionale, dalla diversificazione in altri comparti del settore energetico sinergici con il core business e dal miglioramento dei processi operativi.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 4

Numero di dipendenti: nessuno

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
- 10.115.889,00 euro	+ 14.297.067,00 euro	+ 17.419.429,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Asco Holding Spa:

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	224.915.305,00	220.899.174,00	219.540.856,00
C) Attivo circolante	12.411.665,00	22.141.278,00	25.136.370,00
D) Ratei e risconti	0,00	0,00	2.373,00
Totale Attivo	237.326.970,00	243.040.452,00	244.679.599,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	224.404.236,00	226.700.503,00	232.119.131,00
B) Fondi per rischi ed oneri	6.476.873,00	447.840,00	367.353,00

C) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
D) Debiti	6.445.832,00	15.697.896,00	12.106.016,00
E) Ratei e Risconti	29,00	194.213,00	87.099,00
Totale passivo	237.326.970,00	243.040.452,00	244.679.599,00

Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	336.107,00	495.585,00	171.899,00
B) Costi di produzione	-5.573.381,00	-766.696,00	-594.554,00
Differenza	-5.237.274,00	-271.111,00	-422.655,00
C) Proventi e oneri finanziari	435.933,00	16.092.844,00	17.552.489,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-5.163.350,00	-1.379.547,00	469.289,00
E) Proventi ed oneri straordinari	0,00	26.323,00	0,00
Risultato prima della imposte	-9.964.691,00	14.468.509,00	17.599,123
Imposte	-151.198,00	-171.442,00	-179.694,00
Risultato d'esercizio	-10.115.889,00	14.297.067,00	17.419.429,00

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

L'oggetto societario riguarda attività di servizi di evidente interesse pubblico e pertanto la partecipazione alla società è strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

La società, in quanto società partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente con quel criteri di "aggregazione" indicato come linea guida per

l'operatività degli enti tanto dalla legge (cfr. lett. d, comma 611, legge 190/2014), quanto dalla relazione Cottarelli

Con tale motivazione si ritiene opportuno mantenere la propria quota di proprietà in Asco Holding S.p.A. nonostante l'invito del legislatore di dismettere le partecipazioni in società senza dipendenti. Le Holding per l'appunto sono società finanziarie che non necessitano di personale operativo in quanto la loro finalità è la detenzione e il controllo di un gruppo di aziende, attraverso il possesso diretto o indiretto di una rilevante quota del pacchetto azionario.

L'Asco Holding S.p.A. ha dimostrato di saper svolgere correttamente e proficuamente il proprio compito, tanto che da diversi anni il Comune di Volpago del Montello percepisce una sostanziosa somma per distribuzione di dividendi. Non vi è pertanto alcun motivo di porre in essere operazioni di razionalizzazione che giustificano la dismissione di tale quota partecipativa.

Il piano di razionalizzazione coinvolge anche le partecipazioni indirette ossia le partecipazioni della stessa Asco Holding S.p.a. La quota più rilevante in termini economici è la partecipazione in Ascopiave S.p.A. Questa società è quotata in borsa e come tale non è oggetto della normativa di cui al presente piano.

Il Comune di Volpago del Montello provvederà anche con la collaborazione degli altri Comuni soci ad effettuare un'attenta analisi dei costi previsti per l'anno 2015 in particolare:

- in materia di compensi al Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, commi 4 e 5, che prevedono dal 01.01.2015, che i compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'anno 2013;
- in materia di contenimento delle spese per il personale ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;
- ad un controllo delle partecipazioni minoritarie per definire congiuntamente modalità per il contenimento delle spese o eventuale dismissione di partecipazioni indirette risultanti in perdita.

Per un'ulteriore approfondimento e analisi si rinvia alla nota assunta al prot. com.le n. 4226 del 28/03/2015 della società Asco Holding S.p.A., allegato "C".

1 A. Società Ascopiave Spa (partecipata indiretta)

Il Comune di Volpago del Montello detiene una partecipazione indiretta in Ascopiave Spa tramite Asco Holding Spa.

Ascopiave è una società controllata da Asco Holding Spa che ne detiene il 61,56%.

Asco Holding opera a mezzo della società controllata nel settore della distribuzione del gas metano, della cogenerazione e dei servizi informatici.

I titoli azionari di Ascopiave Spa sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana. La quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria.

La quota di capitale di Ascopiave Spa in punto di diritto è una “*partecipazione societaria*”, ma trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili ogni giorno, le decisioni in merito al pacchetto azionario in Ascopiave Spa del comune esulano dal presente.

Lo scopo del comma 611 della legge di stabilità è di *ridurre il numero delle società pubbliche locali*, giudicate inefficienti dal legislatore, e non certo quello di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in borsa.

Concludiamo l’analisi con ulteriori dati:

Numero di Amministratori: 5

Numero di dipendenti: 271

Risultato d’esercizio		
2011	2012	2013
6.173.627,00 euro	27.538.493,00 euro	40.052.837,00 euro

Patrimonio netto		
2011	2012	2013
336.040.953,00 euro	359.526.375,00 euro	374.513.694,00 euro

1 B. Società Asco Tlc Spa (partecipata indiretta)

Il Comune di Volpago del Montello detiene una partecipazione indiretta in Asco TLC Spa tramite Asco Holding Spa che esercita l’attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 bis del Codice Civile.

Asco TLC Spa è una società controllata da Asco Holding Spa che ne detiene l’89%.

Asco Holding opera a mezzo della società controllata nei settori della trasmissione di dati attraverso la propria rete telematica in fibra ottica fornendo servizi di connessione internet, di hosting/housing e di progettazione/manutenzione della rete.

Il Consiglio di Amministrazione di Asco Tlc Spa, in data 13 febbraio 2014, ha approvato il piano industriale per il periodo 2014-2016. Nel piano sono riflessi i nuovi equilibri di redditività raggiunti dalla Società nel 2013, previsti in consolidamento nei successivi esercizi. Inoltre, come indicato nella relazione sulla gestione al bilancio 31/12/2013 di Asco Holding Spa, per Asco Tlc è prevedibile un ulteriore incremento di redditività legato alla costruzione di una nuova sala dati. “L’investimento permetterà ad Asco Tlc, oltre all’ampliamento della capacità in un contesto

tecnologico completamente innovato, di prestare nuovi servizi ad alto valore aggiunto (es. data security) alla propria clientela”. Ulteriori interventi di investimento riguarderanno poi al rete in fibra ottica.

Nell’ambito della telecomunicazione, alla data del 31 dicembre 2013, viene gestito un portafoglio di 4.437 clienti, 1778 con servizi in fibra ottica, 1.556 con servizi “Wi-fi” e 1.103 con il servizio ADSL.

Concludiamo l’analisi con ulteriori dati:

Numero amministratori: 5

Numero di dipendenti: 32

Risultato d’esercizio		
2011	2012	2013
- 5.183.005,00 euro	-1.693.720,00 euro	983.146,00 euro

Patrimonio netto		
2011	2012	2013
4.055.844,00 euro	2.362.124,00 euro	3.324.689,00 euro

Visto anche il risultato positivo d’esercizio 2013 è possibile considerare Asco Tlc Spa una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività ed è quindi intenzione dell’amministrazione mantenerne la partecipazione.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Il Comune di Volpago del Montello provvederà anche con la collaborazione degli altri Comuni soci ad effettuare un’attenta analisi dei costi previsti per l’anno 2015 in particolare:

- in materia di compensi al Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, commi 4 e 5, che prevedono dal 01.01.2015, che i compensi degli amministratori non possono superare l’80% del costo sostenuto nell’anno 2013;
- in materia di contenimento delle spese per il personale ai sensi dell’art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

1 C. Società Bim Piave Nuove Energie Srl (partecipata indiretta)

Il Comune di Volpago del Montello detiene una partecipazione indiretta in Bim Piave Nuove Energie Srl tramite Asco Holding Spa.

La società è stata costituita il 24 novembre 2005.

La società Bim Piave Nuove Energie Srl costituisce una partecipazione in altre imprese di Asco Holding Spa che ne detiene una quota del 10%.

Asco Holding opera a mezzo della società Bim Piave Nuove Energie Srl nel settore della gestione e della generazione del calore.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero amministratori: 1

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
257.513,00 euro	372.096,00 euro	194.471,00 euro

Patrimonio netto		
2011	2012	2013
644.696,00 euro	1.016.792,00 euro	1.211.264,00 euro

Visto il trend dei risultati positivi di esercizio degli ultimi tre anni è possibile considerare la Bim Piave Nuove Energie Srl una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività ed è quindi intenzione dell'amministrazione mantenerne la partecipazione indiretta.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Il Comune di Volpago del Montello provvederà anche con la collaborazione degli altri Comuni soci ad effettuare un'attenta analisi dei costi previsti per l'anno 2015 in particolare:

- in materia di compensi al Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, commi 4 e 5, che prevedono dal 01.01.2015, che i compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'anno 2013;
- in materia di contenimento delle spese per il personale ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

1 D. Seven Center Srl (partecipata indiretta)

Il Comune di Volpago del Montello detiene una partecipazione indiretta in Seven Center Srl tramite Asco Holding Spa.

La partecipazione ammonta ad Euro 1.293.118,00 e rappresenta l'85% del Capitale Sociale di Seven Center Srl. Al 31 dicembre 2013 la perdita dell'esercizio ammonta a euro 58.049,00 ed il Patrimonio Netto complessivo ad euro 1.317.691,00.

Il valore esposto a bilancio della partecipazione risulta superiore per euro 173.081,00 rispetto al valore della quota di pertinenza del Patrimonio netto. Tale differenziale non rappresenta un perdita durevole di valore in virtù del fatto che si ritiene possa essere recuperato nei futuri esercizi a mezzo dei risultati positivi della controllata.

Asco Holding opera a mezzo della società Seven Center Srl nel settore dei servizi alle aziende della distribuzione del gas metano.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero amministratori: 1

Numero dipendenti: 14

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
135.246,00 euro	15.588,00 euro	- 58.049,00 euro

Patrimonio netto		
2011	2012	2013
1.360.151,00 euro	1.375.738,00 euro	1.317.691,00 euro

E' intenzione dell'Amministrazione chiedere chiarimenti ad Asco Holding in merito all'ultimo risultato d'esercizio.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Il Comune di Volpago del Montello provvederà anche con la collaborazione degli altri Comuni soci ad effettuare un'attenta analisi dei costi previsti per l'anno 2015 in particolare:

- in materia di compensi al Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, commi 4 e 5, che prevedono dal 01.01.2015, che i compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'anno 2013;
- in materia di contenimento delle spese per il personale ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

1 E. Rijeka Una Invest Srl in liquidazione (partecipata indiretta)

Il Comune di Volpago del Montello detiene una partecipazione indiretta in Rijeka Una Invest Srl tramite Asco Holding Spa.

Rijeka Una Invest Srl è una società controllata da Asco Holding Spa che ne detiene il 65%.

E' stata costituita nell'esercizio 2010 con l'obiettivo di riuscire ad avere un maggior controllo sulla gestione del gruppo Goldforest e di recuperare per quanto possibile l'investimento in assets detenuto in Bosnia.

Come indicato nella nota integrativa di Asco Holding al 31 dicembre 2013, in data 9 giugno 2011 la società Rijeka una Invest S.r.l. "ha sottoscritto la ricostituzione del capitale sociale di Alverman S.r.l. al minimo legale. In data 1 marzo 2012 Alverman S.r.l. ha cambiato il socio unico di riferimento da Golfrest LTD a Rijeka una Invest S.r.l.. Il cambio di controllo avvenuto nell'azionariato e l'adempimento completo delle condizioni previste dagli accordi di ristrutturazione del debito ha consentito la ristrutturazione del debito finanziario in capo ad Alverman S.r.l. e la cessione degli assets immobiliari della Eko System Doo, controllata direttamente da Rijeka Una Invest S.r.l.".

Al 31 dicembre 2013 la perdita dell'esercizio ammonta ad Euro 750.820,00 ed il Patrimonio Netto complessivo ad Euro -35.630,00.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
-18.944,00 euro	-97.319,000 euro	- 750.820,00 euro

Patrimonio netto		
2011	2012	2013
573.499,00 euro	476.180,00,00 euro	-35.630,00 euro

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

La società attualmente è in liquidazione. Nel corso dell'anno 2015 si auspica lo scioglimento della Rijeka Una Invest Srl. Si provvederà a monitorare l'andamento delle fasi di liquidazione e le conseguenze della stessa sulla partecipazione.

1 F. Veneto Banca Holding S.c.p.A. (partecipata indiretta)

Il Comune di Volpago del Montello detiene una partecipazione indiretta in Veneto Banca Holding S.c.p.A..

La società Veneto Banca Holding S.c.p.A. costituisce una partecipazione in altre imprese di Asco Holding Spa che ne detiene lo 0,029%.

Nel 2013 la società ha patito una perdita pari ad Euro 233.154.117 e non ha deliberato la distribuzione di dividendi.

Nel 2012 e 2013 Veneto Banca Holding S.c.p.A. ha accumulato perdite per complessivi Euro 268.456.685.

Come indicato nella nota integrativa di Asco Holding Spa al 31 dicembre 2013 "l'andamento negativo dell'attività ordinaria ha comportato la diminuzione del valore del titolo da Euro 40,75 ad Euro 39,50. Il nuovo valore determinato a mezzo della nota preliminare sulla proposta di determinazione del prezzo di emissione delle azioni del 4 aprile 2014, risulta superiore al prezzo di acquisto delle azioni stesse pari ad Euro 33,00.

In data 26 aprile 2014 l'Assemblea dei soci, in linea con i suggerimenti dati dalla Banca d'Italia, ha provveduto a rinnovare il Consiglio di Amministrazione e a modificare il modello di governance della società.

Alla data di approvazione del progetto di bilancio, pur in presenza di perdite ripetute in più esercizi ed un impegnativo piano di ricapitalizzazione in atto, gli amministratori valutano non probabile una diminuzione del valore delle azioni al di sotto del valore di acquisto".

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
119.094.118,00 euro	-35.302.568,00 euro	- 233.154.117,00 euro

Patrimonio netto		
2011	2012	2013
2.892.804.755,00 euro	3.046.594.447,00 euro	2.865.289.404,00 euro

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

E' intenzione dell'Amministrazione chiedere chiarimenti ad Asco Holding in merito alla partecipazione in Veneto Banca Holding S.c.p.A..

2. Società Alto Trevigiano Servizi Srl (partecipata diretta)

La Società Alto Trevigiano Servizi Srl è di proprietà del Comune al 1,94%.

La Società è stata costituita il 6/07/2007, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'AATO Veneto Orientale.

La Società Alto Trevigiano Servizi Srl ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 subentrato alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Legge Galli).

Nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria, ATS Srl può ottenere direttamente l'affidamento della gestione dei servizi e delle attività costituenti la gestione del servizio idrico integrato.

In data 11 luglio 2007 l'Assemblea dell'AATO Veneto Orientale (ora Consiglio di Bacino Veneto Orientale), ha deliberato di affidare il Servizio Idrico Integrato, nel territorio Destra Piave ad Alto Trevigiano Servizi Srl (ATS Srl) per la gestione del servizio ai Comuni prevalentemente della destra Piave, con l'intendimento di assorbire il servizio delle società Schievenin Alto Trevigiano Srl, Schievenin Gestione Srl, SIA Spa, SIC, Treviso, Castelfranco ed i Comuni a gestione diretta.

Il 3 febbraio 2010, l'AATO Veneto Orientale, nell'ottica di una politica di progressivo governo unitario delle forme di gestione delle risorse idriche all'interno del bacino e in osservanza a quanto previsto dalla normativa, ha ritenuto opportuno sottoscrivere un'unica Convenzione in modo da regolare in modo univoco ed unitario la gestione nel medesimo territorio di competenza del Gestore Alto Trevigiano Servizi Srl.

Dal 1 gennaio 2013 ha trovato piena attuazione il progetto di assorbimento ed integrazione delle preesistenti gestioni, realizzando così integralmente il fine imposto dall'Autorità, ovvero di gestione diretta in capo ad ATS Srl del servizio idrico integrato nel territorio d'ambito assegnato.

In particolare ATS Srl ha assorbito ed integrato le gestioni di Schievenin Alto Trevigiano Srl con cessione del ramo d'azienda dal 1 agosto 2008 e Schievenin Gestione Srl per fusione societaria dal 1 dicembre 2008 con effetto contabile e fiscale dal 1 gennaio 2008.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 5

Numero di dirigenti: 4

Numero di dipendenti (compresi operai e apprendisti): 205

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 800.993,00 euro	+ 172.145,00 euro	+ 227.905,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società Servizi Srl:

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
F) Immobilizzazioni	46.740.724,00	57.648.934,00	66.713.652,00
G) Attivo circolante	58.443.262,00	47.693.399,00	49.410.601,00
H) Ratei e risconti	93.272,00	171.669,00	161.882,00
Totale Attivo	105.277.258,00	105.514.002	116.286.135,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
F) Patrimonio netto	2.725.634,00	3.227.652,00	3.455.560,00
G) Fondi per rischi ed oneri	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
H) Trattamento di fine rapporto	841.761,00	1.072.333,00	1.318.271,00
I) Debiti	72.324.824,00	69.466.700,00	77.086.618,00
J) Ratei e Risconti	28.100.039,00	30.462.317,00	33.140.686,00
Totale passivo	105.277.258,00	105.514.002,00	116.286.135,00

Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
F) Valore della produzione	39.254.039,00	43.452.525,00	45.245.743,00
G) Costi di produzione	-36.866.998,00	-42.429.618,00	-43.277.158,00
Differenza	2.387.041,00	1.022.907,00	1.968.585,00
H) Proventi e oneri finanziari	-717.069,00	-915.623,00	-1.053.740,00
I) Rettifiche valore	-605,00	-959,00	-893,00

attività finanziarie			
J) Proventi ed oneri straordinari	49.636,00	863.768,00	-8.934,00
Risultato prima della imposte	1.719.003,00	970.093,00	905.018,00
Imposte	-918.010,00	-797.948,00	-677.113,00
Risultato d'esercizio	800.993,00	172.145,00	227.905,00

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

L'art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede inoltre da parte dell'Autorità d'ambito l'affidamento diretto a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. Tale ipotesi

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di Alto Trevigiano Servizi Srl., società pubblica totalmente partecipata da enti locali.

Il Comune di Volpago del Montello provvederà anche con la collaborazione degli altri Comuni soci ad effettuare un'attenta analisi dei costi previsti per l'anno 2015 in particolare:

- in materia di compensi al Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, commi 4 e 5, che prevedono dal 01.01.2015, che i compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'anno 2013, come da nota trasmessa dalla società Alto Trevigiano Servizi prot. n. 9467 del 25/03/2015, assunta a prot. com.le n. 4307 del 26/03/2015, allegato "B";

- in materia di contenimento delle spese per il personale ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

2 A. Società Vivereacqua Srl (partecipata indiretta)

Con l'assemblea dei soci in data 22/12/2014 la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ha deliberato la partecipazione nella società Vivereacqua s.c.a.r.l..

La quota di partecipazione al 31.12.2014 è pari al 11,50% per un valore nominale pari ad € 11.208,00.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
non disponibile	439,00 euro	3.099,00 euro

Patrimonio netto		
2011	2012	2013
non disponibile	72.220,00 euro	39.706,00 euro

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Si rinvia alla nota trasmessa dalla società Alto Trevigiano Servizi prot. n. 9467 del 25/03/2015, assunta a prot. com.le n. 4282 del 26/03/2015, allegato "D".

3. Società Schievenin Alto Trevigiano Srl (partecipata diretta)

La società Società Schievenin Alto Trevigiano Servizi Srl è di proprietà del comune di 4,2%.

La Società Schievenin Alto Trevigiano Srl nasce il 01/07/2007 dalla trasformazione del Consorzio Schievenin Alto Trevigiano avvenuta ai sensi dell'art. 115 del T.U.E.L. con scissione parziale proporzionale che ha consentito la formazione di due società di capitali, una "patrimoniale" per la salvaguardia del patrimonio e un'altra "gestionale" per svolgere l'attività di gestione del servizio idrico integrato nel territorio di competenza (ATS Srl).

La società Schievenin Alto Trevigiano ha per oggetto la gestione del patrimonio ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.

Tenuto conto che la ratio del comma 13 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 come novellato dall'art. 14 del D.L. n. 269/2003 convertito con modifiche dalla legge n. 326/2003, è quella di far convergere la titolarità complessiva dei beni in capo ad un unico soggetto, è lecito ritenere che il legislatore ha voluto spingere i servizi pubblici locali verso il modello societario non solo sotto il profilo della gestione ma anche sotto quello della proprietà.

L'art. 113, comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000 infatti recita: "gli Enti Locali, anche in forma associata possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile.

Si rileva inoltre come stabilito dall'Autorità d'ambito che allo Schievenin Alto Trevigiano Srl non può essere riconosciuto alcun canone a fronte della concessione delle reti e degli impianti, ciò in quanto la normativa vigente prevede la concessione gratuita (combinato disposto degli art. 153 e 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152).

Schievenin Alto Trevigiano Srl è infatti una società *multipartecipata* a totale partecipazione pubblica alla quale partecipano n. 54 Comuni.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett.b) prevede la soppressione delle "società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti".

L'organico della società è pari a zero addetti a seguito del trasferimento, attraverso la cessione del ramo d'azienda, di tutti i dipendenti alla società ATS Srl.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di Schievenin Alto Trevigiano Srl ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 3

Numero di dipendenti: nessuno

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
11.163,00 euro	35.908,00 euro	10.814,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Schievenin Alto Trevigiano Srl:

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
I) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
J) Immobilizzazioni	27.007.798,00	26.935.990,00	26.921.605,00
K) Attivo circolante	3.617.779,00	3.094.838,00	3.023.270,00
L) Ratei e risconti	9.458,00	1.609,00	440,00
Totale Attivo	30.635.035,00	30.032.437,00	29.945.315,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
K) Patrimonio netto	19.405.973,00	19.441.881,00	19.452.694,00
L) Fondi per rischi ed oneri	114.497,00	114.497,00	99.901,00
M) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
N) Debiti	1.536.850,00	898.614,00	815.260,00
O) Ratei e Risconti	9.577.715,00	9.577.445,00	9.577.460,00
Totale passivo	30.635.035,00	30.032.437,00	29.945.315,00

Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	130.496,00	224.317,00	221.535,00
B) Costi di produzione	-156.515,00	-290.118,00	-233.237,00
Differenza	-26.019,00	-65.801,00	-11.702,00
C) Proventi e oneri finanziari	34.051,00	1.717,00	9.560,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	3.747,00	176.167,00	16.719,00
Risultato prima della imposte	11.779,00	112.083,00	14.577,00
Imposte	-616,00	-76.175,00	-3.763,00
Risultato d'esercizio	11.163,00	35.908,00	10.814,00

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Il Comune di Volpago del Montello provvederà anche con la collaborazione degli altri Comuni soci ad effettuare un'attenta analisi dei costi previsti per l'anno 2015 in particolare:

- in materia di compensi al Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, commi 4 e 5, che prevedono dal 01.01.2015, che i compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'anno 2013, come da nota trasmessa dalla società Alto Trevigiano Servizi prot. n. 9467 del 25/03/2015, assunta a prot. com.le n. 4307 del 26/03/2015, allegato "B";

- in materia di contenimento delle spese per il personale ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

Si rinvia alla nota trasmessa dalla società Schievenin Alto Trevigiano del 25/03/2015, assunta a prot. com.le n. 4229 del 28/03/2015, allegato "E".

4. L.244/2007 e D.L. 179/2012

Il piano di razionalizzazione si inserisce nel processo di “ricognizione” delle società partecipate avviato dal legislatore con l’art.3, comma 27 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008 e proseguito con l’art. 34, commi 20, 21 e 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.

Ai sensi dell’art. 3, comma 27 della legge 244/2007 il Consiglio Comunale di Volpago del Montello con deliberazione n. 11 del 21/2/2011 ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni dirette possedute dal Comune in Asco Holding Spa, Alto Trevigiano Servizi Srl, Schievenin Alto Trevigiano Srl.

Il comma 20, dell’art. 34 del D.L. 179/2012 prevede che “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione.

VOLPAGO DEL MONTELLO, 31 marzo 2015


IL SEGRETARIO GENERALE


dott. Giovanni Alvino



IL SINDACO

avv. Roberto Ioffoleto





**CONSORZIO
PRIULA**



**CONSORZIO
TV TRE**

PARTNER:



**CONTARINA
SPA**

Fontane di Villorba, 30 marzo 2015

PROTOCOLLO 706 PR – 385 T3

REFERENTE avv. Monica Bettiol

RESP. PROCEDIMENTO dott. Paolo Contò

**SPETT.LI
COMUNI CONSORZIATI
LORO SEDI**

SPED. PEC

**E p.c. SPETT.LE
CONTARINA SPA
SEDE**

SPED. PEC

OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali (art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014) con specifico riferimento alla partecipazione in Contarina SpA.

Come noto, l'art. 1, comma 611, della legge n. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità 2015) ha richiesto agli enti locali di avviare un piano di razionalizzazione delle società direttamente o indirettamente partecipate al fine di "assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato". Tale piano, dunque, interessa anche la partecipazione in Contarina SpA, società principalmente preposta all'erogazione del servizio pubblico (essenziale) di gestione dei rifiuti urbani.

Trattandosi di una società pluripartecipata e dovendosi obbligatoriamente deliberare in forma congiunta le decisioni in merito all'affidamento del servizio rifiuti, così come degli altri servizi e delle attività di controllo sui servizi affidati, riteniamo che tale incombenza non possa che essere adempiuto dai Consorzi soci. Pertanto, nell'inviare la presente relazione, si anticipa che gli uffici consortili stanno predisponendo l'aggiornamento della stessa con i dati del bilancio di esercizio societario 2014 che, in conformità alle regole sull'esercizio congiunto del controllo analogo, verrà portato in approvazione delle assemblee consortili nel prossimo mese di aprile.

Ciò premesso riteniamo doveroso evidenziare sin d'ora che:

**CONSORZIO
INTERCOMUNALE
PRIULA**


Via Donatori del Sangue, 1
31020 Fontane di Villorba
Treviso Italy
Tel. 0422 916311
Fax 0422 911829
E-mail consorzio@priula.it
protocollo@cert.priula.it
www.consorzioipriula.it


C.F. 94009290266
P.IVA 02044990261
Registro delle imprese
di Treviso n. 94009290266
Numero REA TV 219458

**CONSORZIO AZIENDA
INTERCOMUNALE
DI BACINO TREVISO 3**

Via Donatori del Sangue, 1
31020 Fontane di Villorba
Treviso Italy
Tel. 0422 916311
Fax 0422 916312
E-mail segreteria@tvtre.it
protocollo@cert.tvtre.it
www.tvtre.it

C.F. 92007080267
P.IVA 03019650260
Registro delle imprese
di Treviso n. 92007080267
Numero REA TV 212782





**CONSORZIO
PRIULA**



**CONSORZIO
TV TRE**

PARTNER:



**CONTARINA
SPA**

- Contarina è una società *in house providing* indirettamente partecipata dai 50 comuni ricadenti nell'ambito ottimale denominato «Destra Piave» (D.G.R.V. n. 13 del 21.01.2014, pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 04.02.2014) ed aderenti ai Consorzi intercomunali Priula e Treviso Tre, già titolari del governo e della gestione associata di servizi pubblici locali –tra i quali la gestione integrata del servizio rifiuti- e servizi per i comuni consorziati, nonché delle funzioni di «Enti responsabili di bacino» (P.C.R. 28.10.1988, n. 785): trattasi, dunque, di una società preposta principalmente all'erogazione di fondamentali servizi pubblici locali di competenza comunale, nonché di altri servizi (informativi, verde pubblico, piani antenne ecc.) di carattere ambientale e comunque necessari per l'esercizio delle normali competenze comunali;

- la scelta di una gestione unica ed unitaria, oltre che integrata, del servizio rifiuti a livello sovracomunale, oggi resa obbligatoria da specifiche norme di legge (prima art. 201 D.lgs. 152/2006, oggi art. 3-bis, comma 1-bis, decreto legge 138/2011), sul nostro territorio è stata volontariamente anticipata proprio in virtù della costituzione e/o adesione agli scriventi consorzi e dell'affidamento del servizio a Contarina: Contarina invero è il gestore pubblico del servizio rifiuti per tutti i comuni aderenti al Consorzio Priula fin dal giugno 2006 e per i comuni aderenti al Consorzio Treviso Tre dal 1° gennaio 2008;

- nell'ultima assemblea societaria si è provveduto alla riduzione dei compensi degli amministratori, ai sensi del nuovo art. 4 del D.L. 95/2012 come modificato dal D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014;

- nella prossima assemblea i Consorzi provvederanno a formalizzare gli indirizzi in merito al contenimento delle spese su personale e incarichi, ai sensi dell'art. 18 co. 2-bis del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, precisando che comunque Contarina già adotta politiche sul personale e sugli incarichi improntate a sobrietà e contenimento costi.

Non solo.

Come si ricorderà, i Consorzi Priula e Treviso Tre hanno ceduto i rispettivi rami aziendali a Contarina SpA (atto a firma del Notaio dott. Paolo Talice di Treviso del 10.12.2010 rep. 75196) con effetto dal 1° gennaio 2011: tale operazione ha consentito la concentrazione in capo ad un unico soggetto pubblico delle strutture aziendali operative precedentemente preposte, con competenze diversificate, all'erogazione dei servizi consorziati.

Più recentemente, poi, l'adesione al Consorzio Priula anche del comune capoluogo di Provincia ha consentito l'ulteriore razionalizzazione delle aziende pubbliche storicamente presenti sul territorio di tale Consorzio: Trevisoservizi Srl, infatti, è stata incorporata in Contarina SpA (atto a firma del Notaio dott. Paolo Talice di Treviso del 21.10.2013 rep. 80869) con decorrenza 01.11.2013.

Pertanto la razionalizzazione delle gestioni negli ultimi 10 anni ha integrato la gestione dei rifiuti ed altri servizi pubblici per 50 comuni e complessivi 560.000 abitanti serviti in capo ad un unico soggetto, Contarina spa.

La qualità e la convenienza economica dell'attuale gestione a mezzo di Contarina SpA è stata da

**CONSORZIO
INTERCOMUNALE
PRIULA**

Via Donatori del Sangue, 1
31020 Fontane di Villorba
Treviso Italy
Tel. 0422 916311
Fax 0422 911829
E-mail consorzio@priula.it
protocollo@cert.priula.it
www.consorzioipriula.it

C.F. 94009290266
P.IVA 02044990261
Registro delle Imprese
di Treviso n. 94009290266
Numero REA TV 219458

**CONSORZIO AZIENDA
INTERCOMUNALE
DI BACINO TREVISO 3**

Via Donatori del Sangue, 1
31020 Fontane di Villorba
Treviso Italy
Tel. 0422 916311
Fax 0422 916312
E-mail segreteria@tvtre.it
protocollo@cert.tvtre.it
www.tvtre.it

C.F. 92007080267
P.IVA 03019650260
Registro delle Imprese
di Treviso n. 92007080267
Numero REA TV 212782



**CONSORZIO
PRIULA**



**CONSORZIO
TV TRE**

PARTNER:



**CONTARINA
SPA**

ultimo verificata dalle assemblee consortili nel dicembre 2013 con l'approvazione della relazione prescritta dall'art. 34, comma 21, decreto legge n. 179/2012 (allegato "A" delle deliberazioni assembleari n. 25 del Consorzio Priula e n. 23 del Consorzio TV3 del 18.12.2013), corredata da specifica perizia asseverata sui costi di mercato del servizio rifiuti.

Infine merita ricordare che Contarina ha costantemente chiuso in positivo i propri bilanci di esercizio, con un positivo rapporto fra patrimonio e redditività come evidenziato dai documenti pubblicati nel c.d. "Piano Cottarelli", una solida patrimonializzazione e indicatori economico-finanziari di solidità.

Si richiama infine, a margine, la recente scelta dei Comuni associati di unificare gli stessi Consorzi nell'unico Consiglio di Bacino "Priula" con i compiti di regolazione prima spettanti ai singoli enti duplicati, compreso il controllo di una nuova e unitaria partecipazione in Contarina.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.

Distinti saluti.

Il Presidente del
Consorzio Priula
Geom. Giuliano Pavanetto

Il Presidente del
Consorzio Tv Tre
Ing. Franco Bonesso

**CONSORZIO
INTERCOMUNALE
PRIULA**

Via Donatori del Sangue, 1
31020 Fontane di Villorba
Treviso Italy
Tel. 0422 916311
Fax 0422 911829
E-mail consorzio@priula.it
protocollo@cert.priula.it
www.consorzioipriula.it

C.F. 94009290266
P.IVA 02044990261
Registro delle imprese
di Treviso n. 94009290266
Numero REA TV 219458

**CONSORZIO AZIENDA
INTERCOMUNALE
DI BACINO TREVISO 3**

Via Donatori del Sangue, 1
31020 Fontane di Villorba
Treviso Italy
Tel. 0422 916311
Fax 0422 916312
E-mail segreteria@tvtre.it
protocollo@cert.tvtre.it
www.tvtre.it

C.F. 92007080267
P.IVA 03019650260
Registro delle imprese
di Treviso n. 92007080267
Numero REA TV 212782

Prot. n. 401

Conegliano, 30.03.2015

**Al Comuni appartenenti
Al Consiglio di Bacino Veneto Orientale
LORO SEDI**

Trasmissione via PEC

OGGETTO: Legge n. 190 del 23/12/2014 art. 1 commi 611 e 612. Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.


Con riferimento alla normativa in oggetto, si comunica che il Consiglio di Bacino Veneto Orientale non è una società partecipata ma è costituito da Comuni con partecipazione proporzionale al numero di abitanti, come da Legge regionale n.17 del 27/04/2012 e Convenzione per la Cooperazione tra gli Enti Locali compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato Veneto Orientale.

Si comunica inoltre che il Consiglio di Bacino Veneto Orientale non detiene nessuna partecipazione verso altre società.

Si precisa, infine, che al Presidente e ai componenti del Comitato Istituzionale, così come previsto dalla normativa regionale di riferimento, non viene corrisposto alcun compenso.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE F.F.
(Bruno Palmieri)





AI COMUNI SOCI
DI ASCO HOLDING S.P.A.

Alla cortese attenzione
- *del signor Sindaco*
- *del Segretario comunale*
- *dell'Ufficio ragioneria*

a mezzo PEC e e-mail

Oggetto: Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Egregi signori,

facciamo seguito alle richieste pervenuteci a seguito dell'introduzione della disciplina di cui all'art. 1, comma 611 e seguenti della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2014) in tema di società partecipate da enti pubblici, quale Asco Holding s.p.a.

Con tale provvedimento, come noto, il Legislatore è intervenuto nuovamente sul tema delle società partecipate da enti pubblici, ponendosi in continuità con un percorso normativo iniziato dal D.L. n. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani), proseguito poi dalla L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e da numerose norme specifiche e dichiaratamente finalizzato ad ottenere una riorganizzazione ed una riduzione di tali società, ritenute troppo spesso fonte di inutili spese per le casse degli enti che le partecipano.

In particolare, il comma 611 della citata legge dispone che *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato... gli enti locali ... a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Il successivo comma 612 stabilisce che l'organo di vertice dell'amministrazione titolare della partecipazione definisca e approvi, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Il Piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

ASCO HOLDING

La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Dalla lettura delle citate norme, ed in particolare della prima parte del comma 612, si ritiene che gli adempimenti ivi indicati siano posti esclusivamente a carico dei rappresentanti delle amministrazioni indicate dal comma 611 e pertanto la scrivente società non ha ritenuto di dovere redigere alcun "piano operativo di razionalizzazione" relativo a sé stessa o alle partecipazioni detenute.

La Società tuttavia è da sempre attenta alla razionalizzazione dei costi ed al miglioramento dell'efficienza.

Si forniscono quindi volentieri i dati principali della società e delle sue controllate per consentire ai singoli soci le valutazioni di propria competenza.

(1) ORIGINI E STORIA DI ASCO HOLDING S.P.A.

Asco Holding S.p.a. ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.

Essa è una società holding di partecipazioni.

La società trae origine dal "Consorzio obbligatorio fra i comuni della Marca Trevigiana facenti parte del Bacino imbrifero del Piave" (o Consorzio BIM) istituito, in forza di quanto stabilito dalla L. 959/1953, il 3 ottobre 1956 tra i 34 comuni rivieraschi del Piave, al fine di gestire il reinvestimento dei sovracanonici versati dalle società idroelettriche concessionarie di grandi derivazioni di acqua del Bacino Imbrifero del Piave.

La legge e lo statuto del consorzio prevedevano che gli importi rinvenienti da tali sovracanonici dovessero essere destinati ad attività volte a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non fossero di competenza dello Stato.

Alla fine degli anni '60 il Consorzio decise di concentrare la propria attività nella metanizzazione del territorio trevigiano, iniziando la costruzione di una rete di distribuzione. L'opera di metanizzazione interessò sia i 34 comuni soci del Consorzio BIM sia 58 comuni limitrofi, che avevano stipulato a tal fine con il Consorzio BIM delle apposite convenzioni.

L'allaccio della rete di distribuzione locale alla condotta primaria nel primo comune avvenne nel 1971 e, nei vent'anni successivi, il Consorzio Bim realizzò la metanizzazione di tutti i Comuni consorziati e dei Comuni convenzionati. Il Consorzio, perseguendo scopi di interesse generale, portava la metanizzazione anche in quelle numerose aree della Provincia ove, in ragione della relativamente modesta densità abitativa non sarebbe stato immediatamente conveniente.

ASCO HOLDING

A partire dagli anni ottanta, la progressiva estensione della rete di distribuzione del gas rese necessaria l'adozione di un nuovo modello organizzativo, più adeguato alle esigenze di un'attività di tipo industriale e nel 1981 il Consorzio BIM affidò la parte manutentiva e gestionale del servizio di distribuzione gas alla Società di Gestione Servizi Comunali S.r.l., (SO.GE.S. CO. S.r.l.), una società di nuova costituzione controllata dallo stesso Consorzio BIM.

A metà degli anni novanta, a seguito di un mutato quadro normativo, le attività e i servizi di natura economico - imprenditoriale svolti dal Consorzio BIM furono trasferiti a un nuovo soggetto avente la forma dell'azienda speciale consortile. A tale nuovo soggetto fu attribuita una dotazione patrimoniale costituita dalle reti, dagli impianti e dai rapporti relativi alla gestione delle reti di distribuzione facenti capo al

Consorzio BIM, nonché da tutto il personale e dalle attività di SO.GE.S.CO. S.r.l. Nel giugno 1996, a seguito di un ulteriore cambiamento del quadro regolamentare, le attività di Consorzio BIM e di SO.GE.S.CO. S.r.l. vennero trasferite ad una nuova società Azienda Speciale Consortile del Piave (A.S.CO. Piave), le cui quote di partecipazione furono egualmente suddivise tra i 34 comuni originariamente riuniti nel Consorzio BIM.

Tra il 1996 ed il 2001, entrarono a far parte della compagine consortile di A.S.CO. Piave anche i 58 Comuni in precedenza solo convenzionati ai quali venne attribuita una quota del capitale dell'Azienda Speciale proporzionale al valore della rete di distribuzione apportata. A tali comuni si aggiunse nel 2001 il Comune di Castelfranco Veneto, che conferì la propria rete di distribuzione ad A.S.CO. Piave, ampliando la compagine sociale fino a comprendere gli attuali 92 comuni (i Comuni di Quero e Vas si sono uniti in un unico comune Quero - Vas).

Successivamente, il Gruppo acquisì concessioni per l'attività di distribuzione del gas in ulteriori 64 comuni, ampliando la rete di distribuzione.

Nel maggio 2000 veniva avviato il processo di liberalizzazione del mercato del gas mediante il D.lgs. n. 164 del 23 maggio 2000, attuativo della Direttiva 98/30/CE. Le principali novità introdotte dal D.lgs. 164/2000 con riferimento alle attività distribuzione e vendita gas, possono essere così sintetizzate: *i*) le aziende degli enti locali che gestiscono il servizio di distribuzione del gas dovevano essere trasformate in società per azioni entro l'1.1.2003; *ii*) l'attività di distribuzione e l'attività di vendita devono essere svolte tramite società separate; *iii*) l'attività di distribuzione costituisce servizio pubblico e poteva essere affidata in concessione per un periodo non superiore a 12 anni a soggetti selezionati con gara dagli enti locali; *iv*) l'attività di vendita veniva completamente liberalizzata a partire dall'1.1.2003 e poteva essere svolta da soggetti autorizzati dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

Per effetto di tali cambiamenti normativi, a partire dal 2003 iniziava il processo di riorganizzazione del gruppo, volto tra l'altro a realizzare la separazione societaria dell'attività di vendita del gas da quella di distribuzione, che si concludeva nel 2005, con la l'assunzione da parte dell'allora Ascopiave delle funzioni di *holding* (l'attuale Asco Holding S.p.A.) con il contestuale conferimento della sua intera azienda e di alcune delle partecipazioni da essa detenute in Ascogas, una società di nuova costituzione che fu successivamente trasformata in società per azioni e assunse la denominazione Ascopiave S.p.A. (l'attuale società quotata in borsa).

ASCO HOLDING

Dal 2006 Ascopiave è quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a., nel segmento "star".

*

(2) I DATI DI ASCO HOLDING S.P.A.

La società è a totale partecipazione pubblica. I soci di Asco Holding S.p.A. sono i seguenti 92 Comuni:

Comune	PR	Comune	PR	Comune	PR	Comune	PR
Alano di Piave	BL	Cornuda	TV	Moriago della Battaglia	TV	Salgareda	TV
Altivole	TV	Crespano del Grappa	TV	Motta di Livenza	TV	San Biagio di Callalta	TV
Arcade	TV	Crocetta del Montello	TV	Nervesa della Battaglia	TV	San Fior	TV
Asolo	TV	Farra di Soligo	TV	Ormelle	TV	San Pietro di Feletto	TV
Borso del Grappa	TV	Follina	TV	Orsago	TV	San Polo di Piave	TV
Breda di Piave	TV	Fontanelle	TV	Paderno del Grappa	TV	San Vendemiano	TV
Caerano di San Marco	TV	Fonte	TV	Paese	TV	San Zenone degli Ezzelini	TV
Cappella Maggiore	TV	Fossalta di Piave	VE	Pasiano di Pordenone	PN	Santa Lucia di Piave	TV
Carbonera	TV	Fregona	TV	Pederobba	TV	Sarnede	TV
Casier	TV	Giavera del Montello	TV	Pieve di Soligo	TV	Segusino	TV
Castelcucco	TV	Godega di Sant'Urbano	TV	Ponte di Piave	TV	Semaglia della Battaglia	TV
Castelfranco Veneto	TV	Gorgo al Monticano	TV	Portobuffolè	TV	Spresiano	TV
Cavaso del Tomba	TV	Istrana	TV	Possagno	TV	Susegana	TV
Ceggia	VE	Mansuè	TV	Povegliano	TV	Tarzo	TV
Cessalto	TV	Mareno di Piave	TV	Pravssdomini	PN	Torre di Mosto	VE
Chiarano	TV	Maser	TV	Preganzol	TV	Trevignano	TV
Chions	PN	Maserada sul Piave	TV	Quero Vas	BL	Valdobbiadene	TV
Cimadolmo	TV	Meduna di Livenza	TV	Quinto di Treviso	TV	Vazzola	TV
Cison di Valmarino	TV	Meolo	VE	Refrontolo	TV	Vidor	TV
Codogné	TV	Miane	TV	Resana	TV	Villorba	TV
Colle Umberto	TV	Monastier di Treviso	TV	Revine Lago	TV	Vittorio Veneto	TV
Conegliano	TV	Monfumo	TV	Riese Pio X	TV	Volpago del Montello	TV
Cordignano	TV	Morgano	TV	Roncade	TV	Zenson di Piave	TV

Il capitale sociale è pari ad € 140.000.000.

Il patrimonio netto al 31.12.2013 è pari ad € 232.119.131.

La società negli ultimi cinque anni ha sempre distribuito dividendi, anche nell'unico esercizio conclusosi in perdita (2011).

Si riportano i risultati degli ultimi cinque esercizi e i dividendi distribuiti con l'approvazione del bilancio:

esercizio	risultato	dividendi
2009	€ 11.817.368	€ 9.000.600
2010	€ 14.031.835	€ 12.000.800
2011	- € 10.115.889	€ 12.000.800
2012	€ 14.297.067	€ 12.000.800
2013	€ 17.419.429	€ 13.000.400

ASCO HOLDING S.p.A.

Via Verizzo, 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV) Italia - tel +39 0438 980098 - fax +39 0438 82096
C.F. - P.IVA - R.I. (TV) 03215740261 - Capitale Sociale € 140.000.000,00 i.v.

ASCO HOLDING

La società non ha ancora approvato il bilancio al 31.12.2014 in quanto è in attesa dell'approvazione dei bilanci delle controllate.

Si può anticipare sin d'ora che lo stesso si chiuderà senz'altro in utile. La controllata Ascopiave s.p.a. ha infatti chiuso l'esercizio in utile e preannunciato un dividendo di € 0,15 ad azione, che porterà nelle casse di Asco Holding s.p.a., socia di controllo, l'importo di € 21.646.381.

*

(3) STRUTTURA DEL GRUPPO ASCO HOLDING S.P.A.

Asco Holding s.p.a. detiene partecipazioni nelle seguenti società:

Società	% detenuta	Risultato 2013
ASCO TLC S.p.A.	91,00	€ 983.146
ASCOPIAVE S.p.A.	61,562	€ 40.052.837
Rijeka Una Invest S.r.l. in liquidazione	65,00	€ - 750.820
Seven Center S.r.l.	85,00	€ - 58.049
BIM Piave Nuove energie S.r.l.	10,00	€ 194.471

In particolare:

Asco TLC si occupa di *“installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; prestazione del servizio di telefonia mobile”*.

Ascopiave S.p.A.: si occupa principalmente della gestione di reti e impianti gas metano.

Rijeka Una Invest S.r.l. in liquidazione si occupa di *“Produzione pellet in legno a mezzo di altre società”*. Il 23.7.2014 è stata posta in liquidazione.

Seven Center S.r.l. si occupa principalmente di controllo, verifica, manutenzione impianti gas; Attività di riparatore metrico su convertitori di volumi gas; Ricerca programmata dispersioni gas sulle reti e impianti di distribuzione.

Bim Piave Nuove Energie S.r.l. si occupa principalmente di gestione calore per i Comuni soci di Asco Holding S.p.A.

La Società detiene altresì una partecipazione pari allo 0,427% in Veneto Banca s.c.p.a., principale istituto di credito dell'area territoriale di riferimento. Tale partecipazione, è stata acquisita il 31.5.2007.

(4) ANALISI

La Società è stata creata per specifiche disposizioni di legge (L. L. 959/1953 e D.lgs. n. 164 del 23 maggio 2000) e l'origine del suo patrimonio si rinviene nei sovracanonici versati dalle società idroelettriche concessionarie di grandi derivazioni di acqua del Bacino Imbrifero del Piave, che hanno natura e disciplina del tutto diversa rispetto alla finanza dei Comuni consorziati.

ASCO HOLDING

L'oggetto della Società è costituito da attività di servizi di evidente interesse pubblico e si ritiene che la partecipazione sia strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci.

La Società, in quanto società partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente con quel criterio di "aggregazione" indicato come linea guida per l'operatività degli enti tanto dalla legge (cfr. lett. d, comma 611, L. 190/2014), quanto dalla Relazione Cottarelli.

Essa non costituisce in alcun modo un costo o un aggravio per gli enti soci, ma anzi un'importante fonte di ricavo, tramite la distribuzione di dividendi, che, negli ultimi cinque anni non sono mai mancati.

La Società non ha dipendenti diretti. Il consiglio di amministrazione, eletto dai Sindaci dei Comuni soci, è tuttavia attualmente composto da cinque amministratori locali (tre sindaci e due vice sindaci), i quali non percepiscono alcun compenso ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 718, della Legge 296/2006.

La funzione della Società non potrebbe essere svolta dai singoli Comuni soci, in quanto la compagine sociale è molto ampia e la partecipazione dei singoli comuni (nessuno raggiunge il 3% del capitale) molto modesta.

La distribuzione delle azioni di Ascopiave s.p.a. ai singoli soci farebbe perdere il controllo sulla società quotata.

La società nel tempo ha posto in essere importanti risparmi, confermati dalla crescita del dividendo degli ultimi anni, pur nel contesto di un quadro macro economico sfavorevole.

L'attività di contenimento dei costi e miglioramento dell'efficienza è tutt'ora in corso, come dimostrano il notevole miglioramento dei conti di Asco TLC S.p.A., che ha chiuso l'esercizio 2013 con un utile di € 983.146, la conclusione nel dicembre 2014 della procedura di liquidazione volontaria della società Mirant Italia S.r.l. (ora cancellata dal registro delle imprese) e la messa in liquidazione della controllata Rijeka Una Invest S.r.l. avvenuta nel luglio dello scorso anno.

In conclusione dalla partecipazione in Asco Holding non sono derivati costi sui bilanci dei singoli Comuni soci ma solamente entrate sotto forma di dividendi.

E' tuttavia di competenza di ciascun Comune socio valutare se mantenere o alienare la propria partecipazione.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo i migliori saluti.

Pieve di Soligo, 26 marzo 2015

Asco Holding S.p.A.
Il Presidente
Silvia Ruffo





000228735



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Preg.mi Sigg. Sindaci dei Comuni di

ALANO DI PIAVE	ALTIVOLE
ARCADE	ASOLO
BORSO DEL GRAPPA	BREDA DI PIAVE
CAERANO DI SAN MARCO	CARBONERA
CASTELCUCCO	CASTELLO DI GODEGO
CAVASO DEL TOMBA	CISON DI VALMARINO
CASTELFRANCO VENETO	CORNUDA
CRESPANO DEL GRAPPA	CROCETTA DEL MONTELLO
FARRA DI SOLIGO	FOLLINA
FONTE	GIAVERA DEL MONTELLO
ISTRANA	LORIA
MASER	MASERADA SUL PIAVE
MIANE	MONFUMO
MONTEBELLUNA	MORIAGO DELLA BATTAGLIA
MUSSOLENTE	NERVESA DELLA BATTAGLIA
PADERNO DEL GRAPPA	PAESE
PEDEROBBA	PIEVE DI SOLIGO
PONZANO VENETO	POSSAGNO
POVEGLIANO	QUERO VAS
REFRONTOLO	REVINE LAGO
RIESE PIO X	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
SEGUSINO	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
SPRESIANO	TARZO
TREVIGNANO	
VALDOBBIADENE	VIDOR
VEDELAGO	VOLPAGO DEL MONTELLO
VILLORBA	

Trasmessa a mezzo PEC

OGGETTO: Articolo 1, commi 611 e 612 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014.
Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.
Invio documentazione.

Si trasmette, in allegato alla presente, la documentazione richiesta da alcuni Comuni Soci ai fini della redazione del piano operativo di razionalizzazione delle società di cui alla normativa citata in oggetto.

Cordiali saluti.



ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.
Il Direttore
Ing. Roberto Durigon

codice documento.	Documento redatto da: Ornella Zanetti	Verificato da: avv. Alessandra Irene Perazza -- dott. Marco Agnoletto	Firma
-------------------	---------------------------------------	---	-------

ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.

31044 Montebelluna (Tv) - Via Schiavonesca Priula, 86 - Casella Postale n. 75 - Telefono 0423 2928 - Fax 0423 292929

info@alltotrevigianoservizi.it - Codice Fiscale e Partita IVA 04163490263 - REA n. 328089

Capitale Sociale Euro 2.500.000,00



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Alto Trevigiano Servizi S.r.l.	
società interamente pubblica partecipata da 53 Comuni appartenenti all'ambito Veneto Orientale	

Capitale sociale:	€ 2.500.000,00
Patrimonio netto al 31.12.2013	€ 3.455.560,00
Data storica di acquisizione partecipazione da parte dei comuni	06/07/2007
Fatto salvo Castelfranco Veneto il 13/06/2008 e Maser il 01/12/2008	
% di partecipazione al capitale sociale:	come da allegato A
Valore nominale della quota	come da allegato A
Valore della quota rapportata al patrimonio netto:	come da allegato A
Andamento economico	
Risultati economici nell'ultimo triennio:	
— esercizio 2011 (utile):	€ 800.993,00
— esercizio 2012 (utile):	€ 172.145,00
— esercizio 2013 (utile):	€ 227.905,00
Nessun dividendo distribuito al Comune.	
Numero di Rappresentanti	
ai sensi dello Statuto spetta all'Assemblea la nomina del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo.	
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, compreso il presidente. Nel rispetto della L. 135/2012 la composizione ha assicurato la presenza di tre dipendenti delle amministrazioni titolari delle partecipazioni.	
Organi di controllo	
Collegio sindacale: composto da tre componenti, compreso il presidente.	
Revisore Legale: composto da n. 1 componenti	
NOTE	
Ai fini della lettera c del comma 611 art. 1 della Legge 23/12/2014 n. 190 si specifica che Alto Trevigiano Servizi S.r.l. è subentrato in tutte le gestioni del servizio idrico integrato preesistenti, sia gestite in economia diretta dai comuni soci, che gestite attraverso società o consorzi. Alla data attuale non vi è quindi alcun ente/società che svolga un'attività analoga o simile all'attività di gestione del servizio idrico integrato svolta da Alto Trevigiano Servizi S.r.l. nel territorio di competenza.	

ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.

31044 Montebelluna (Tv) - Via Schiavonesca Priula, 86 - Casella Postale n. 75 - Telefono 0423 2928 - Fax 0423 292929
info@alltotrevigianoservizi.it - Codice Fiscale e Partita IVA 04163490263 - REA n. 328089
Capitale Sociale Euro 2.500.000,00



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

RISPARMI DA CONSEGUIRE:

ai fini della lettera e) del comma 611 art. 1 della Legge 23/12/2014 n. 190 ai sensi del D.L. 6.7.2012 art. 4 -commi 4 e 5, la società adegua con decorrenza 01/01/2015 il costo annuale dei compensi degli amministratori all'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Partecipazioni detenute:

- FELTRENERGIA
- VIVERACQUA S.C.A R.L.

FELTRENERGIA: trattasi di un consorzio e quindi escluso dalla normativa di cui ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 23.12.2014, n. 190

VIVERACQUA S.C. A R.L.

Società partecipata oltre che da Alto Trevigiano Servizi S.r.l. dalle seguenti società:

Acque Veronesi s.c.a r.l., Veritas S.p.A, ETRA S.p.A., Acque Vicentine S.p.A., Polesine Acque S.p.A., Alto Vicentino Servizi S.p.A., Centro Veneto Servizi S.p.A., BIM Gestione Servizi Pubblici, ASI S.p.A., AGS S.p.A.; Acque del Chiampo S.p.A., Livenza Tagliamento Acque S.p.A., Medio Chiampo S.p.A.

Capitale sociale: € 97.482,00

Patrimonio netto al 31.12.2013 € 72.220,00

Data di acquisizione partecipazione: 22.12.2014

Con delibera Assemblea dei soci del 22/12/2014

% di partecipazione al capitale sociale: 11,50%

Valore nominale della quota € 11.208,00

Valore della quota rapportata al patrimonio netto: € 8.305,30

Numero di Rappresentanti

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 componenti, compreso il presidente.

Organo di controllo

Lo statuto prevede: " - quale organo di controllo, i soci possono nominare un revisore legale dei conti o un collegio sindacale. La nomina del collegio sindacale

ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.

31044 Montebelluna (Tv) - Via Schiavonesca Priula, 86 - Casella Postale n. 75 - Telefono 0423 2928 - Fax 0423 292929

info@altotrevigianoservizi.it - Codice Fiscale e Partita IVA 04163490263 - REA n. 328089

Capitale Sociale Euro 2.500.000,00



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

è obbligatoria nei casi previsti dalla legge”.

Attualmente non è stato nominato alcun revisore legale dei conti o collegio sindacale.

Oggetto sociale:

come riportato dallo statuto:

“la società ha per oggetto l’istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del servizio idrico integrato come definito dal D.Lgs. N. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d’impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie tra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

La società, quindi, non ha scopo di lucro ... omissis...” e, nell’ambito di quanto stabilito dall’art. 2602 del codice civile, ha per oggetto la prestazione e l’erogazione ai soci consorziati, attraverso un’organizzazione comune e con i criteri mutualistici, di servizi funzionali all’attività da essi esercitata il tutto nell’interesse e in relazione alle necessità dei soci e con l’obiettivo, di conseguire la gestione ottimale di tali servizi attraverso una struttura unitaria.

Le funzioni principali della società sono le seguenti:

- Centrale di committenza per le società aderenti
- Referente unico per le società aderenti a Viveracqua, per i rapporti con AEEGSI attribuiti in competenza a Viveracqua;
- Referente unico con i finanziatori per favorire condizioni più favorevoli sui piani di sviluppo, per i rapporti attribuiti dai soci di Viveracqua alla stessa Viveracqua.

NUMERO DIPENDENTI

alla data del 31.12.2014: - n. 1 dipendente più n. 2 dipendenti in distacco (iscritti nel libro unico del lavoro di Viveracqua) per un totale di 3 dipendenti

ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.

31044 Montebelluna (Tv) - Via Schiavonesca Priula, 86 - Casella Postale n. 75 - Telefono 0423 2928 - Fax 0423 292929
info@altotrevigianoservizi.it - Codice Fiscale e Partita IVA 04163490263 - REA n. 328089

Capitale Sociale Euro 2.500.000,00

ALLEGATO A)
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

QUOTE PARTECIPAZIONE COMUNI SOCI

N°	COMUNI	QUOTA	QUOTA	valore della quota rapportata al patrimonio netto al 31/12/2013
		Percentuale	Nominale	
1	ALANO DI PIAVE	1,24%	31.000,00	42.848,94
2	ALTIVOLE	1,61%	40.250,00	55.634,52
3	ARCADE	1,31%	32.750,00	45.267,84
4	ASOLO	1,77%	44.250,00	61.163,41
5	BORSO DEL GRAPPA	1,48%	37.000,00	51.142,29
6	BREDA DI PIAVE	1,63%	40.750,00	56.325,63
7	CAERANO DI SAN MARCO	1,71%	42.750,00	59.090,08
8	CARBONERA	2,02%	50.500,00	69.802,31
9	CASTELCUCCO	1,14%	28.500,00	39.393,38
10	CASTELFRANCO VENETO	4,43%	110.750,00	153.081,31
11	CASTELLO DI GODEGO	1,63%	40.750,00	56.325,63
12	CAVASO DEL TOMBA	1,23%	30.750,00	42.503,39
13	CISON DI VALMARINO	1,21%	30.250,00	41.812,28
14	CORNUDA	1,57%	39.250,00	54.252,29
15	CRESPANO DEL GRAPPA	1,41%	35.250,00	48.723,40
16	CROCETTA DEL MONTELLO	1,56%	39.000,00	53.906,74
17	FARRA DI SOLIGO	1,81%	45.250,00	62.545,64
18	FOLLINA	1,33%	33.250,00	45.958,95
19	FONTE	1,54%	38.500,00	53.215,62
20	GIAVERA DEL MONTELLO	1,41%	35.250,00	48.723,40
21	ISTRANA	1,79%	44.750,00	61.854,52
22	LORIA	1,79%	44.750,00	61.854,52
23	MASER	1,47%	36.750,00	50.796,73
24	MASERADA SUL PIAVE	1,77%	44.250,00	61.163,41
25	MIANE	1,31%	32.750,00	45.267,84
26	MONFUMO	1,09%	27.250,00	37.665,60
27	MONTEBELLUNA	3,99%	99.750,00	137.876,84
28	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	1,22%	30.500,00	42.157,83
29	MUSSOLENTE	1,67%	41.750,00	57.707,85
30	NERVESIA DELLA BATTAGLIA	1,67%	41.750,00	57.707,85
31	PADERNO DEL GRAPPA	1,15%	28.750,00	39.738,94
32	PAESE	2,98%	74.500,00	102.975,69
33	PEDEROBBA	1,71%	42.750,00	59.090,08
34	PIEVE DI SOLIGO	2,12%	53.000,00	73.257,87
35	PONZANO VENETO	2,02%	50.500,00	69.802,31
36	POSSAGNO	1,15%	28.750,00	39.738,94
37	POVEGLIANO	1,38%	34.500,00	47.686,73
38	QUERO	1,18%	29.500,00	40.775,61
39	REFRONTOLO	1,13%	28.250,00	39.047,83
40	REVINE LAGO	1,16%	29.000,00	40.084,50
41	RIESE PIO X	2,00%	50.000,00	69.111,20
42	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	1,65%	41.250,00	57.016,74
43	SEGUSINO	1,15%	28.750,00	39.738,94
44	SERNAGLIA DELLA BATT.	1,57%	39.250,00	54.252,29
45	SPRESIANO	1,96%	49.000,00	67.728,98
46	TARZO	1,43%	35.750,00	49.414,51
47	TREVIGNANO	1,94%	48.500,00	67.037,86
48	TREVISO	9,85%	246.250,00	340.372,66
49	VALDOBBIADENE	2,11%	52.750,00	72.912,32
50	VAS	1,02%	25.500,00	35.246,71
51	VEDELAGO	2,47%	61.750,00	85.352,33
52	VIDOR	1,31%	32.750,00	45.267,84
53	VILLORBA	2,81%	70.250,00	97.101,24
54	VOLPAGO DEL MONTELLO	1,94%	48.500,00	67.037,86
	TOTALE QUOTE	100,00%	2.500.000,00	3.455.560,00



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

NOTE

Ai fini della lettera c del comma 611 art. 1 della Legge 23/12/2014 n. 190 si evidenzia che:- Viveracqua s.c.a r.l. non svolge funzioni duplicative rispetto alle funzioni di altre società partecipate dai comuni e in particolare rispetto alla società idrica Alto Trevigiano Servizi Srl, svolgendo in particolare la funzione di centrale di committenza, considerata come funzione legittima e dotata di propria specificità ed autonomia dallo stesso legislatore. E' lo stesso legislatore che prevede la legittima costituzione di centrali di committenza e la possibilità di delegare alle stesse compiti di acquisto aggregato, escludendo per questo verso possibili illegittimità di tale opzione. Con riferimento alle altre attività di Viveracqua (referente unico per le attività con AEEGSI e finanziatori) si rileva che Viveracqua svolge tali attività in modo esclusivo e sostitutivo rispetto ai soci del servizio idrico, limitatamente alle attività affidate caso per caso, e dunque anche per questo verso non emergono duplicazioni.

RISPARMI DA CONSEGUIRE:

ai fini della lettera e) del comma 611 art. 1 della Legge 23/12/2014 n. 190

Si evidenzia che i componenti del Consiglio di Amministrazione di Viveracqua S.c.a r.l. non percepiscono alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio.



ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.
IL DIRETTORE
Ing. Roberto Durigon

Codice documento.	Redatto da: Ornella Zanetti	Verificato da: Avv. Perazza I.A. e dott. Agnoletto M	
-------------------	-----------------------------	---	--

ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.

31044 Montebelluna (Tv) - Via Schiavonesca Priula, 86 - Casella Postale n. 75 - Telefono 0423 2928 - Fax 0423 292929
info@altotrevigianoservizi.it - Codice Fiscale e Partita IVA 04163490263 - REA n. 328089
Capitale Sociale Euro 2.500.000,00

4229
del 28/3

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.
Via Schiavonesca Priula, 86
31044- MONTEBELLUNA (TV)

A tutti i COMUNI SOCI

Montebelluna, 25/03/2015

A seguito Vostra richiesta si trasmette la presente per le finalità di cui all'art.1, commi, 611 e 612 della legge 190/2014.

Periodo relativo all'ex Consorzio Schievenin A.T.

Il Consorzio Schievenin Alto Trevigiano si costituiva alla fine degli anni '20 in conformità all'allora vigente legislazione comunale e provinciale e aveva lo scopo, indicato nello Statuto, *"di provvedere alla costruzione di un acquedotto di derivazione e distribuzione nei rispettivi territori dell'acqua potabile della sorgente del Tegorzo esistente nella frazione Schievenin del Comune di Quero (BL), nonché alla successiva manutenzione del tronco comune dell'acquedotto stesso, alla vigilanza del medesimo e dei pozzi partitori dell'acqua"*.

All'epoca, il primo fondamento positivo del servizio idrico come servizio pubblico comunale riguardava il solo servizio di distribuzione dell'acqua potabile ed era delineato dall'art.44 della legge 5849/1888, (*"legge per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica"*).

La normativa stabiliva che ogni comune doveva essere fornito, per uso potabile, di acqua pura e di buona qualità.

Per la consapevolezza delle difficoltà tecniche ed economiche cui molti comuni andavano incontro per l'adempimento dell'obbligo indicato dalla legge questa prevedeva che il Prefetto potesse obbligare più comuni a consorziarsi per provvedersi d'acqua potabile.

Il servizio di distribuzione di acqua potabile era però configurato come servizio pubblico solo in quanto necessario a garantire l'igiene e la sanità pubblica e per questo motivo esso doveva essere fornito a tutti gratuitamente, attraverso il sistema delle fontane pubbliche.

Il servizio che prevedeva la somministrazione dell'acqua a domicilio, andando oltre il necessario per assicurare l'igiene e la sanità, non era considerato servizio pubblico ma attività industriale, fondata su contratti di diritto privato liberi.

I servizi pubblici venivano disciplinati per la prima volta soltanto con la legge 103/1903 (c.d. legge Giolitti) dove sia il servizio di distribuzione idrica che il servizio di fognatura venivano inclusi tra i servizi municipalizzabili.

Il Consorzio Schievenin si costituiva con decreto del Prefetto di Treviso il 17.09.1925 tra i Comuni di:

Altivole, Asolo, Cavaso del Tomba, Crocetta Trevigiana ora del Montello, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Povegliano, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene, Vidor, e Volpago del Montello,

e dopo qualche anno si aggiungevano al Consorzio anche i Comuni di:

Istrana, Loria, Paese, Riese, Valdobbiadene e Veduggio.

Nemmeno un mese dopo la costituzione con r.d. del 15.10.1925 n.2578 veniva approvato il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province il quale prevedeva tra gli oggetti relativamente ai quali i comuni potevano assumere l'impianto e l'esercizio diretto

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.

Via Schiavonesca Priula, 86
31044- MONTEBELLUNA (TV)

dei servizi pubblici sia la "costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile" sia la "costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie fertilizzanti".

Il modello gestionale sul quale la legislazione di allora puntava era quindi l'azienda speciale, organizzazione dotata di autonomia amministrativa e contabile e propria capacità di compiere atti e negozi giuridici, ma non fornita di personalità giuridica.

Le leggi successivamente intervenute in materia di acque erano dirette ad esigenze di tutela e risanamento della risorsa, e non ad incidere in modo significativo sull'organizzazione e gestione del servizio idrico così la disciplina generale dei servizi pubblici locali rimase pressoché immutata fino all'approvazione della legge 8.06.1990 n.142 (Ordinamento delle autonomie locali) con la quale spettava agli enti locali individuare quali attività tra quelle rientranti nelle proprie competenze e "rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle collettività locali" dovevano costituire pubblico servizio, perseguendo la forma organizzativa più idonea tra quelle contemplate e tipizzate dalla legge. Con la riforma l'azienda speciale veniva definita "ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto".

La prima legge però che compiutamente disciplinava il settore idrico e che cercava di dare una risposta, sul piano organizzativo e funzionale, alle problematiche specifiche di esso è stata la n.36 del 1994 meglio nota come "legge Galli".

I vari servizi idrici venivano accorpati in un unico servizio, il servizio idrico integrato, con conseguente unitarietà di disciplina e regime giuridico.

L'innovazione più importante della riforma dei servizi idrici contenuta nella legge 36/1994 era dunque costituita dall'obbligo imposto ai comuni di esercitare le funzioni relative al servizio idrico integrato non più come singoli ma attraverso forme di cooperazione intercomunale. Così, il servizio idrico cessava di essere un servizio pubblico comunale per diventare un servizio di ambito ottimale sovra comunale.

Al fine di adempiere al nuovo ruolo di ente gestore delle grandi opere acquedottistiche nel comprensorio che la Regione Veneto che aveva denominato nei suoi atti di programmazione "Alto Trevigiano" ed in forza dell'art.60 della legge 142/1990 il Consorzio, in data 21.05.1996 ⁽¹⁾ a rogito del Notaio Dott. Parolin di Montebelluna si trasformava in azienda speciale con oggetto sociale la gestione del servizio idrico integrato così come definito dalla citata legge 5.06.1994 n.36 - risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione delle acque - e successivamente della legge Regione Veneto 27.03.1998 n.5;

Peraltro, uno degli obiettivi della legge 8/6/1990 n.142 e successivamente anche del D.Lgs. 267/2000 era il superamento delle attuali gestioni dei servizi pubblici locali (Aziende Speciali - Consorzi Azienda) con gestioni societarie

⁽¹⁾ Il d.l. 28.08.1995, n. 361 convertito con modificazioni in l. 27.10.1995 modificava l'art.60, comma 1 della l. n.142/90 prorogando fino al 30 giugno 1996 la soppressione o la trasformazione dei consorzi costituiti ai sensi del t.u.l.c.p. del 1934.

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.

Via Schiavonesca Priula, 86
31044- MONTEBELLUNA (TV)

aventi caratteristiche prevalentemente imprenditoriali e pertanto a rilevanza più economica, ciò per:

- superare le notevoli difficoltà che incontravano i Comuni nello svolgere attività a valenza tecnico-industriale ed economica;
- ottenere un più razionale impiego di risorse umane, strumentali, economico-finanziarie, che avrebbero consentito uno sviluppo omogeneo delle politiche unitarie, dei servizi pubblici locali, nel territorio di competenza ⁽²⁾.

Il Consorzio Schievenin fino all'anno 1998 svolgeva esclusivamente soltanto una parte del servizio idrico integrato e precisamente l'attività di adduzione e captazione.

Alla data di trasformazione i Comuni consorziati erano 49 e oltre a quelli già citati si sono aggiunti anche *Alano di Piave, Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castelfucchio, Castello di Godego, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Miane, Monfumo, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Ponzano Veneto, Possagno, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Romano d'Ezzelino, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Vas.*

Così, al fine di perseguire l'oggetto sociale, dall'anno 1999 il Consorzio intraprendeva anche l'attività di distribuzione idrica agli utenti finali sottoscrivendo con gli Enti Locali associati apposite convenzioni di gestione del servizio nelle quali veniva pattuito l'applicazione della tariffa in vigore presso gli Enti stessi. Gli accordi prevedevano inoltre che qualora i ricavi da tariffa non fossero stati sufficienti a coprire i costi di gestione i Comuni si obbligavano, attraverso la corresponsione di un contributo, a ripianare i deficit ⁽³⁾ mentre, nel caso in cui la gestione avesse prodotto un margine operativo questo sarebbe stato reinvestito in opere idriche nel territorio di competenza.

Il Consorzio dunque si dotava di una struttura aziendale idonea per lo svolgimento dei servizi che d'ora in avanti avevano come tratto unificante l'uso della risorsa idrica nelle diverse fasi del suo ciclo (ricerca, captazione, distribuzione, uso, depurazione, riuso).

In forza dell'art.8 della legge 36/1994 e della successiva legge regionale in data 22.11.2000 si insediava l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale.

⁽²⁾ Va ricordato che successivamente alla legge "Galli" veniva emanato il d.l. 31.01.1995 n.26, convertito in legge 29.03.1995 n. 95. L'art.4 del decreto legge dopo alcune disposizioni riferite alle società miste, stabiliva che gli enti locali adeguassero l'ordinamento alla l.n.142/90 entro il 30.09.1995 e che, entro i 90 giorni successivi, iscrivessero le aziende speciali nel registro delle imprese.

⁽³⁾ Con l'art. 37 del d.lgs. 25.02.1995, n.77 "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali" si riconosceva la legittimità dei debiti fuori bilancio e si avallava la copertura di disavanzi dei consorzi, delle aziende speciali e delle istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, nonché la ricapitalizzazione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.

Peraltro, anche l'art.114, comma 6, del t.u.e.l. precisava che: "l'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali".

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.

Via Schiavonesca Priula, 86
31044- MONTEBELLUNA (TV)

Gli obiettivi della legge "Galli" erano precisi:

riorganizzazione dei servizi idrici secondo i criteri dell'unicità del bacino idrografico, superamento della frammentazione delle gestioni e conseguimento di adeguate dimensioni gestionali.

L'art.9, comma 4 della suddetta legge prevedeva pure una forma di salvaguardia *"degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità"* cosicché in data 19.12.2002 con delibera n. 12 il Consorzio, rispondendo appunto ai requisiti di legge, otteneva la salvaguardia provvisoria dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale".

D'altra parte era previsto anche dall'art.10, comma 1 che *"Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'art.9"*.

In data 18.01.2006 su proposta del Consorzio e sulla base delle disposizioni di cui al Decreto 1/8/96 *"metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento"* l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" approvava la tariffa del servizio idrico integrato da applicare alle gestioni dell'area consortile. Questo avrebbe permesso ai Comuni gestiti da un lato di evitare la corresponsione di contributi per ripiano perdite e dall'altro agevolare il trasferimento delle gestioni in economia al soggetto gestore.

Senonché, in attuazione della legge di delega n. 308 del 15 dicembre 2004 veniva emanato il decreto legislativo n.152 del 2006 entrato in vigore il 26.04.2006 (cd. Codice ambientale).

La riforma ambientale risultava subito incompleta in quanto la parte terza del codice dov' era prevista la regolamentazione del servizio idrico integrato disponeva l'emanazione di una serie di provvedimenti in assenza dei quali rimanevano validi ed efficaci quelli adottati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate (art.170, comma 11 d.lgs. 152/2006).

Difficile dunque analizzare la situazione stante l'incertezza del quadro normativo di riferimento che si presentava ancora insufficiente ed in continua evoluzione.

Periodo post Consortile

La società SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L. è derivata dalla trasformazione e scissione del Consorzio Schievenin Alto Trevigiano deliberato dall'Assemblea dei soci in data **16.10.2006**.

Gli effetti civili e fiscali della suddetta trasformazione venivano fissati al 01.01.2007 mentre quelli della scissione al 02.01.2007.

Le società derivanti dalla trasformazione e scissione sono interamente partecipate da Enti locali.

In data 4 aprile 2007 a seguito ricorso e ai sensi dell'Art.115 del D.Lgs. 267/2000 il Tribunale di Treviso nominava il perito nella persona della dott.ssa Lorena Andreetta, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Treviso, quale esperto incaricato della relazione giurata di stima in ordine ai beni del Consorzio

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.

Via Schiavonesca Priula, 86
31044- MONTEBELLUNA (TV)

Schievenin Alto Trevigiano trasformato in società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l..

Il perito concludeva i lavori peritali in data 28.01.2008 attestando pertanto che: *“sulla base delle valutazioni e considerazioni operate, ai beni che il Consorzio Schievenin Alto Trevigiano ha conferito nella società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l., alla data del 31/12/2006 sia da attribuirsi un valore complessivo:*

- *di € 30.240.000,00 nell'ipotesi in cui gli amministratori procedano, per le poste contabili per le quali nell'elaborato sono evidenziati i maggiori valori rispetto a quelli contabili, al recepimento in contabilità di tali maggiori valori;*
- *di € 28.800.000,00 nell'ipotesi in cui gli amministratori non procedano, per le poste contabili per le quali nell'elaborato sono evidenziati i maggiori valori rispetto a quelli contabili, al recepimento in contabilità di tali maggiori valori;*

e in ossequio alla previsione di cui all'art. 2465 c.c. che i valori sopra indicati sono almeno pari a quello che sarà il capitale sociale attribuito alla società risultante dalla trasformazione.”.

Il Consiglio di Amministrazione dopo attenta valutazione e adottando un criterio prudenziale, riteneva di non procedere a recepire in contabilità i maggiori valori indicati nella relazione di stima.

L'operazione originava dalla riforma dei servizi pubblici, in particolare dall'art.35 della legge n.448/2001 e poi dal d.l. 269/2003, nonché dalla volontà dei soci di creare una netta divisione tra chi ha la proprietà delle infrastrutture strategiche e chi le utilizza ai fini dell'erogazione dei servizi e dalla norma pubblicistica nazionale ed europea stabilita a tutela dei principi inderogabili sulla concorrenza.

L'art.113 del T.U.E.L. in effetti stabiliva una netta separazione, in materia di produzione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra:

- proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi;
- gestione degli stessi impianti, reti e dotazioni ed erogazione dei servizi.

In effetti, l'obiettivo del legislatore era quello di garantire che la proprietà delle opere e degli impianti strategici non riproducibili per la gestione dei servizi tornassero o restassero in totale proprietà pubblica e che non si determinassero situazioni di controllo o di collegamento diretto o indiretto tra società patrimoniali - che hanno l'obbligo di garantire a tutti i soggetti il libero accesso ai mezzi di produzione ed erogazione dei servizi - ed i gestori dei servizi.

La scissione societaria parziale proporzionale di cui agli articoli 2506 e seguenti del c.c. pareva quindi essere l'unica operazione straordinaria che consentiva di soddisfare questo obiettivo inserendosi in un contesto in cui si interveniva a modificare il rapporto contrattuale in essere tra i soci e la società, attraverso una ridefinizione del medesimo in due distinti rapporti contrattuali senza determinare l'estinzione di quello originario. Invero, era opinione prevalente che con la scissione sotto l'aspetto giuridico non vi fosse un trasferimento di patrimonio, ma la ridefinizione dell'assetto organizzativo che si

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.

Via Schiavonesca Priula, 86
31044- MONTEBELLUNA (TV)

traduceva in una riallocazione dei beni sociali, più aderente alle nuove strategie degli Enti locali soci.

Peraltro, c'era da considerare che il legislatore con la suddetta legge n. 448/2001 aveva escluso dalla gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica la forma giuridica dei consorzi i quali appunto potevano avere ad oggetto soltanto attività prive di rilevanza economica ⁽⁴⁾.

Alla data di trasformazione il Consorzio Schievenin oltre a svolgere la fase di adduzione e captazione esercitava l'attività di distribuzione idrica complessivamente in 14 Comuni soci e in alcuni di essi anche i servizi di fognatura e depurazione.

La società beneficiaria derivante dalla scissione, Schievenin Gestione S.R.L., era perciò subentrata in tutti i contratti stipulati per l'esercizio del ramo d'azienda ad essa assegnato e relativo alla gestione dei servizi di distribuzione idrica, fognatura e depurazione.

Peraltro, l'Assemblea dei soci aveva precisato da un lato che lo scopo fondamentale dell'operazione di trasformazione e scissione "consisteva nell'attuare una netta separazione tra le funzioni di salvaguardia del patrimonio e gli obblighi di gestione dei servizi idrici integrati, riservati esclusivamente alla società beneficiaria" e dall'altro che "*il Consiglio di Amministrazione doveva porre in essere ogni utile atto amministrativo per trasferire, anche per mezzo di cessione di ramo d'azienda, tutte le funzioni tipiche della Società Beneficiaria che risultassero tutt'ora in capo alla Società Scissa, nel rispetto della normativa vigente e di eventuali atti di indirizzo da parte dell'Ambito Territoriale Ottimale*".

In attesa delle decisioni dell'A.A.T.O. Veneto Orientale relative al modello gestionale e al soggetto affidatario del Servizio Idrico Integrato le due società risultanti dall'operazione straordinaria di trasformazione e scissione stipulavano accordi per la regolamentazione transitoria delle reciproche prestazioni di servizio (in sostanza le fasi di adduzione e captazione venivano svolte da S.A.T. SRL mentre i servizi di distribuzione idrica, fognatura e depurazione da S.G. SRL).

Con riferimento alle forme gestionali per il servizio idrico integrato l'A.A.T.O. "Veneto Orientale" pertanto sceglieva la gestione "*in house providing*" ammessa dalla normativa vigente ⁽⁵⁾ e con delibera n. 6 del

⁽⁴⁾ In effetti, l'art.35, comma 8, dell l.n. 448/2001 così disponeva: "*Gli enti locali, entro il 30 giugno 2003, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico*". (Comma così modificato dal comma 7-ter dell'art. 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione).

⁽⁵⁾ L'art.150, comma, 3 del D.lgs. 152/2006 disponeva che: "*la gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche ed economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c), dell'art.113 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267(....)*".

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.

Via Schiavonesca Priula, 86
31044- MONTEBELLUNA (TV)

11.07.2007 dell'Assemblea dei soci la stessa Autorità provvedeva all'affidamento in esclusiva nella propria area gestionale di competenza, salvo quanto previsto per le concessioni esistenti, della gestione "*in house providing*" del servizio idrico integrato nel territorio "Destra Piave" alla nuova società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. imponendole, quindi, il subentro nelle gestioni precedentemente affidate ad altri Enti.

Nella sopra citata delibera tra l'altro veniva disposto: (punto 19) "La concessione in uso gratuito al Gestore, per tutta la durata dall'affidamento, dei beni e degli impianti necessari all'erogazione del S.I.I. come da inventario, stante l'onere del Gestore di garantirne l'efficienza nel rispetto della normativa vigente".

Successivamente, al fine di iniziare la gestione del servizio idrico integrato, nel proprio ambito di competenza, l'Assemblea dei soci di A.T.S. S.r.l. decideva, con delibera del 12.10.2007 di procedere attraverso operazioni di acquisizione di rami d'azienda all'assorbimento delle strutture aziendali presenti nel territorio di competenza.

A seguito di quanto stabilito dall'Autorità di settore e dal gestore la SAT S.r.l. iniziava il percorso di trasferimento del ramo d'azienda ancora in capo ad essa relativo alle fasi di captazione e adduzione.

Si presentavano alcune problematiche relative alla proprietà delle reti e degli impianti e alla remunerazione della concessione in uso delle stesse.

Con riferimento alle suddette questioni e soprattutto in vista dell'imminente trasferimento del ramo d'azienda relativo alla captazione e adduzione, il C.d.A. SAT S.r.l. in data 21.05.2008 chiedeva all'AATO V.O.:

- 1) di indicare se vi sono particolari condizioni nonché modalità giuridico-amministrative, relativamente al trasferimento del ramo d'azienda ad ATS S.r.l., soggetto gestore individuato dall'A.A.T.O. Veneto Orientale, ancora in capo a SAT S.r.l. ed avente per oggetto l'attività di adduzione e captazione;
- 2) se alla società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. in base alla normativa in vigore - ed in particolare all'art. 113 comma 13 del TUEL, - può essere riconosciuto un canone dal soggetto gestore (ATS S.r.l.) o dall'A.A.T.O a fronte della concessione in uso delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni commisurato al costo dei residui ammortamenti;
- 3) di illustrare le modalità operative con le quali verrà erogato a SAT S.r.l. il "ristoro" previsto al fine di pianificare l'attività economico-finanziaria e fiscale futura.

L'AATO V.O in data 28.05.2008 così rispondeva:

- a) in ordine al punto 1 non si ritiene di indicare particolari modalità giuridico - amministrative, ritenendo valido uno degli istituti giuridici previsti dal codice civile, nell'intesa che si raggiunga lo scopo del trasferimento dell'Azienda Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. in capo all'ATS S.r.l., in quanto gestore individuato dall'Assemblea con deliberazione n.6 dell'11/07/2006, esecutiva ai sensi di legge;

Va evidenziato che la possibilità dell'affidamento "*in house*" contenuta nella norma sopra citata, messa a punto dal legislatore per aggirare il principio della concorrenza, è comunque considerata dall'Unione Europea come eccezionale.

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.
Via Schiavonesca Priula, 86
31044- MONTEBELLUNA (TV)

- b) In ordine al punto 2 si ribadisce che allo Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. non può essere riconosciuto alcun canone a fronte della concessione delle reti e degli impianti, ciò in quanto la norma vigente prevede la concessione gratuita, così come si evince dal combinato disposto degli artt.153 e 143 del D.lgs. 152/2006;
- c) per quanto infine riguarda le modalità di erogazione del cosiddetto "ristoro", si ribadisce che l'importo determinato in contraddittorio con questa Autorità sarà successivamente assegnato all'Ente salvaguardato e/o in alternativa ai Comuni di riferimento con destinazione vincolata ad opere di investimento nel settore del Servizio Idrico Integrato.

Tutto ciò veniva ribadito nella successiva delibera del 11.06.2008 n. 14


Cosicché, l'Autorità di settore interpretava l'art.153 del d.lgs.152/2006 nel senso che la gratuità dell'uso delle reti e degli impianti è riferita sia agli enti locali che alle società partecipate totalmente dagli enti locali che le detengono.

Quindi, in data 21.07.2008 S.A.T. S.r.l. cedeva il ramo d'azienda relativo alla captazione e adduzione alla società A.T.S. S.r.l. con esclusione delle reti idriche e degli impianti le quali venivano tuttavia concesse in uso alla stessa a titolo gratuito nei termini e alle condizioni di cui alla delibera di massima dell'AATO del 11.06.2008

Attualmente S.A.T. S.r.l. detiene un ingente patrimonio costituito da reti idriche e impianti nel territorio dell'Alto Trevigiano la cui dismissione o attribuzione ai Comuni soci appare al momento di difficile realizzazione.

In ogni caso, in considerazione della nuova normativa prevista dall'art.1, comma 611 della legge di stabilità per l'anno 2015 "Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali" il Consiglio di Amministrazione porrà all'attenzione dell'Assemblea le principali indicazioni dettate dalla legge che sono quelle di procedere ad una riduzione delle società partecipate detenute dai Comuni nonché le modalità per attuarle.

Il consiglio di amministrazione



SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.
Via Schiavonesca Priula, 86
31044- MONTEBELLUNA (TV)

A tutti i COMUNI SOCI

Montebelluna, 25/03/2015

A seguito Vostra richiesta si trasmette la presente per le finalità di cui all'art.1, commi, 611 e 612 della legge 190/2014.

Periodo relativo all'ex Consorzio Schievenin A.T.

Il Consorzio Schievenin Alto Trevigiano si costituiva alla fine degli anni '20 in conformità all'allora vigente legislazione comunale e provinciale e aveva lo scopo, indicato nello Statuto, *"di provvedere alla costruzione di un acquedotto di derivazione e distribuzione nei rispettivi territori dell'acqua potabile della sorgente del Tegorzo esistente nella frazione Schievenin del Comune di Quero (BL), nonché alla successiva manutenzione del tronco comune dell'acquedotto stesso, alla vigilanza del medesimo e dei pozzi partitori dell'acqua"*.

All'epoca, il primo fondamento positivo del servizio idrico come servizio pubblico comunale riguardava il solo servizio di distribuzione dell'acqua potabile ed era delineato dall'art.44 della legge 5849/1888, (*"legge per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica"*).

La normativa stabiliva che ogni comune doveva essere fornito, per uso potabile, di acqua pura e di buona qualità.

Per la consapevolezza delle difficoltà tecniche ed economiche cui molti comuni andavano incontro per l'adempimento dell'obbligo indicato dalla legge questa prevedeva che il Prefetto potesse obbligare più comuni a consorziarsi per provvedersi d'acqua potabile.

Il servizio di distribuzione di acqua potabile era però configurato come servizio pubblico solo in quanto necessario a garantire l'igiene e la sanità pubblica e per questo motivo esso doveva essere fornito a tutti gratuitamente, attraverso il sistema delle fontane pubbliche.

Il servizio che prevedeva la somministrazione dell'acqua a domicilio, andando oltre il necessario per assicurare l'igiene e la sanità, non era considerato servizio pubblico ma attività industriale, fondata su contratti di diritto privato liberi.

I servizi pubblici venivano disciplinati per la prima volta soltanto con la legge 103/1903 (c.d. legge Giolitti) dove sia il servizio di distribuzione idrica che il servizio di fognatura venivano inclusi tra i servizi municipalizzabili.

Il Consorzio Schievenin si costituiva con decreto del Prefetto di Treviso il 17.09.1925 tra i Comuni di:

Altivole, Asolo, Cavaso del Tomba, Crocetta Trevigiana ora del Montello, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Povegliano, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene, Vidor, e Volpago del Montello,

e dopo qualche anno si aggiungevano al Consorzio anche i Comuni di:

Istrana, Loria, Paese, Riese, Valdobbiadene e Veduggio.

Nemmeno un mese dopo la costituzione con r.d. del 15.10.1925 n.2578 veniva approvato il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province il quale prevedeva tra gli oggetti relativamente ai quali i comuni potevano assumere l'impianto e l'esercizio diretto

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.

Via Schiavonesca Priula, 86
31044- MONTEBELLUNA (TV)

dei servizi pubblici sia la "costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile" sia la "costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie fertilizzanti".

Il modello gestionale sul quale la legislazione di allora puntava era quindi l'azienda speciale, organizzazione dotata di autonomia amministrativa e contabile e propria capacità di compiere atti e negozi giuridici, ma non fornita di personalità giuridica.

Le leggi successivamente intervenute in materia di acque erano dirette ad esigenze di tutela e risanamento della risorsa, e non ad incidere in modo significativo sull'organizzazione e gestione del servizio idrico così la disciplina generale dei servizi pubblici locali rimase pressoché immutata fino all'approvazione della legge 8.06.1990 n.142 (Ordinamento delle autonomie locali) con la quale spettava agli enti locali individuare quali attività tra quelle rientranti nelle proprie competenze e "rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle collettività locali" dovevano costituire pubblico servizio, perseguendo la forma organizzativa più idonea tra quelle contemplate e tipizzate dalla legge. Con la riforma l'azienda speciale veniva definita "ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto".

La prima legge però che compiutamente disciplinava il settore idrico e che cercava di dare una risposta, sul piano organizzativo e funzionale, alle problematiche specifiche di esso è stata la n.36 del 1994 meglio nota come "legge Galli".

I vari servizi idrici venivano accorpati in un unico servizio, il servizio idrico integrato, con conseguente unitarietà di disciplina e regime giuridico.

L'innovazione più importante della riforma dei servizi idrici contenuta nella legge 36/1994 era dunque costituita dall'obbligo imposto ai comuni di esercitare le funzioni relative al servizio idrico integrato non più come singoli ma attraverso forme di cooperazione intercomunale. Così, il servizio idrico cessava di essere un servizio pubblico comunale per diventare un servizio di ambito ottimale sovra comunale.

Al fine di adempiere al nuovo ruolo di ente gestore delle grandi opere acquedottistiche nel comprensorio che la Regione Veneto che aveva denominato nei suoi atti di programmazione "Alto Trevigiano" ed in forza dell'art.60 della legge 142/1990 il Consorzio, in data 21.05.1996 ⁽¹⁾ a rogito del Notaio Dott. Parolin di Montebelluna si trasformava in azienda speciale con oggetto sociale la gestione del servizio idrico integrato così come definito dalla citata legge 5.06.1994 n.36 - risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione delle acque - e successivamente della legge Regione Veneto 27.03.1998 n.5;

Peraltro, uno degli obiettivi della legge 8/6/1990 n.142 e successivamente anche del D.Lgs. 267/2000 era il superamento delle attuali gestioni dei servizi pubblici locali (Aziende Speciali - Consorzi Azienda) con gestioni societarie

⁽¹⁾ Il d.l. 28.08.1995, n. 361 convertito con modificazioni in l. 27.10.1995 modificava l'art.60, comma 1 della l. n.142/90 prorogando fino al 30 giugno 1996 la soppressione o la trasformazione dei consorzi costituiti ai sensi del t.u.l.c.p. del 1934.

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.

Via Schiavonesca Priula, 86
31044- MONTEBELLUNA (TV)

aventi caratteristiche prevalentemente imprenditoriali e pertanto a rilevanza più economica, ciò per:

- superare le notevoli difficoltà che incontravano i Comuni nello svolgere attività a valenza tecnico-industriale ed economica;
- ottenere un più razionale impiego di risorse umane, strumentali, economico-finanziarie, che avrebbero consentito uno sviluppo omogeneo delle politiche unitarie, dei servizi pubblici locali, nel territorio di competenza ⁽²⁾.

Il Consorzio Schievenin fino all'anno 1998 svolgeva esclusivamente soltanto una parte del servizio idrico integrato e precisamente l'attività di adduzione e captazione.

Alla data di trasformazione i Comuni consorziati erano 49 e oltre a quelli già citati si sono aggiunti anche *Alano di Piave, Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castelcucco, Castello di Godego, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Miane, Monfumo, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Ponzano Veneto, Possagno, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Romano d'Ezzelino, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Vas.*

Così, al fine di perseguire l'oggetto sociale, dall'anno 1999 il Consorzio intraprendeva anche l'attività di distribuzione idrica agli utenti finali sottoscrivendo con gli Enti Locali associate convenzioni di gestione del servizio nelle quali veniva pattuito l'applicazione della tariffa in vigore presso gli Enti stessi. Gli accordi prevedevano inoltre che qualora i ricavi da tariffa non fossero stati sufficienti a coprire i costi di gestione i Comuni si obbligavano, attraverso la corresponsione di un contributo, a ripianare i deficit ⁽³⁾ mentre, nel caso in cui la gestione avesse prodotto un margine operativo questo sarebbe stato reinvestito in opere idriche nel territorio di competenza.

Il Consorzio dunque si dotava di una struttura aziendale idonea per lo svolgimento dei servizi che d'ora in avanti avevano come tratto unificante l'uso della risorsa idrica nelle diverse fasi del suo ciclo (ricerca, captazione, distribuzione, uso, depurazione, riuso).

In forza dell'art.8 della legge 36/1994 e della successiva legge regionale in data 22.11.2000 si insediava l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale.

⁽²⁾ Va ricordato che successivamente alla legge "Galli" veniva emanato il d.l. 31.01.1995 n.26, convertito in legge 29.03.1995 n. 95, L'art.4 del decreto legge dopo alcune disposizioni riferite alle società miste, stabiliva che gli enti locali adeguassero l'ordinamento alla l.n.142/90 entro il 30.09.1995 e che, entro i 90 giorni successivi, iscrivessero le aziende speciali nel registro delle imprese.

⁽³⁾ Con l'art. 37 del d.lgs. 25.02.1995, n.77 "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali" si riconosceva la legittimità dei debiti fuori bilancio e si avallava la copertura di disavanzi dei consorzi, delle aziende speciali e delle istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, nonché la ricapitalizzazione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.

Peraltro, anche l'art.114, comma 6, del t.u.e.l. precisava che: "l'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali".

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.

Via Schiavonesca Priula, 86
31044- MONTEBELLUNA (TV)

Gli obiettivi della legge "Galli" erano precisi: riorganizzazione dei servizi idrici secondo i criteri dell'unicità del bacino idrografico, superamento della frammentazione delle gestioni e conseguimento di adeguate dimensioni gestionali.

L'art.9, comma 4 della suddetta legge prevedeva pure una forma di salvaguardia *"degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità"* cosicché in data 19.12.2002 con delibera n. 12 il Consorzio, rispondendo appunto ai requisiti di legge, otteneva la salvaguardia provvisoria dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale". D'altra parte era previsto anche dall'art.10, comma 1 che *"Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'art.9"*.

In data 18.01.2006 su proposta del Consorzio e sulla base delle disposizioni di cui al Decreto 1/8/96 *"metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento"* l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" approvava la tariffa del servizio idrico integrato da applicare alle gestioni dell'area consortile. Questo avrebbe permesso ai Comuni gestiti da un lato di evitare la corresponsione di contributi per ripiano perdite e dall'altro agevolare il trasferimento delle gestioni in economia al soggetto gestore.

Senonché, in attuazione della legge di delega n. 308 del 15 dicembre 2004 veniva emanato il decreto legislativo n.152 del 2006 entrato in vigore il 26.04.2006 (cd. Codice ambientale).

La riforma ambientale risultava subito incompleta in quanto la parte terza del codice dov' era prevista la regolamentazione del servizio idrico integrato disponeva l'emanazione di una serie di provvedimenti in assenza dei quali rimanevano validi ed efficaci quelli adottati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate (art.170, comma 11 d.lgs. 152/2006).

Difficile dunque analizzare la situazione stante l'incertezza del quadro normativo di riferimento che si presentava ancora insufficiente ed in continua evoluzione.

Periodo post Consortile

La società SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L. è derivata dalla trasformazione e scissione del Consorzio Schievenin Alto Trevigiano deliberato dall'Assemblea dei soci in data 16.10.2006.

Gli effetti civili e fiscali della suddetta trasformazione venivano fissati al 01.01.2007 mentre quelli della scissione al 02.01.2007.

Le società derivanti dalla trasformazione e scissione sono interamente partecipate da Enti locali.

In data 4 aprile 2007 a seguito ricorso e ai sensi dell'Art.115 del D.Lgs. 267/2000 il Tribunale di Treviso nominava il perito nella persona della dott.ssa Lorena Andretta, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Treviso, quale esperto incaricato della relazione giurata di stima in ordine ai beni del Consorzio

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.

Via Schiavonesca Priula, 86

31044- MONTEBELLUNA (TV)

Schievenin Alto Trevigiano trasformato in società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l..

Il perito concludeva i lavori peritali in data 28.01.2008 attestando pertanto che: *“sulla base delle valutazioni e considerazioni operate, ai beni che il Consorzio Schievenin Alto Trevigiano ha conferito nella società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l., alla data del 31/12/2006 sia da attribuirsi un valore complessivo:*

- *di € 30.240.000,00 nell'ipotesi in cui gli amministratori procedano, per le poste contabili per le quali nell'elaborato sono evidenziati i maggiori valori rispetto a quelli contabili, al recepimento in contabilità di tali maggiori valori;*
- *di € 28.800.000,00 nell'ipotesi in cui gli amministratori non procedano, per le poste contabili per le quali nell'elaborato sono evidenziati i maggiori valori rispetto a quelli contabili, al recepimento in contabilità di tali maggiori valori;*

e in ossequio alla previsione di cui all'art. 2465 c.c. che i valori sopra indicati sono almeno pari a quello che sarà il capitale sociale attribuito alla società risultante dalla trasformazione.”.

Il Consiglio di Amministrazione dopo attenta valutazione e adottando un criterio prudenziale, riteneva di non procedere a recepire in contabilità i maggiori valori indicati nella relazione di stima.

L'operazione originava dalla riforma dei servizi pubblici, in particolare dall'art.35 della legge n.448/2001 e poi dal d.l. 269/2003, nonché dalla volontà dei soci di creare una netta divisione tra chi ha la proprietà delle infrastrutture strategiche e chi le utilizza ai fini dell'erogazione dei servizi e dalla norma pubblicistica nazionale ed europea statuita a tutela dei principi inderogabili sulla concorrenza.

L'art.113 del T.U.E.L. in effetti stabiliva una netta separazione, in materia di produzione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra:

- proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi;
- gestione degli stessi impianti, reti e dotazioni ed erogazione dei servizi.

In effetti, l'obiettivo del legislatore era quello di garantire che la proprietà delle opere e degli impianti strategici non riproducibili per la gestione dei servizi tornassero o restassero in totale proprietà pubblica e che non si determinassero situazioni di controllo o di collegamento diretto o indiretto tra società patrimoniali - che hanno l'obbligo di garantire a tutti i soggetti il libero accesso ai mezzi di produzione ed erogazione dei servizi - ed i gestori dei servizi.

La scissione societaria parziale proporzionale di cui agli articoli 2506 e seguenti del c.c. pareva quindi essere l'unica operazione straordinaria che consentiva di soddisfare questo obiettivo inserendosi in un contesto in cui si interveniva a modificare il rapporto contrattuale in essere tra i soci e la società, attraverso una ridefinizione del medesimo in due distinti rapporti contrattuali senza determinare l'estinzione di quello originario. Invero, era opinione prevalente che con la scissione sotto l'aspetto giuridico non vi fosse un trasferimento di patrimonio, ma la ridefinizione dell'assetto organizzativo che si

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.

Via Schiavonesca Priula, 86
31044- MONTEBELLUNA (TV)

traduceva in una riallocazione dei beni sociali, più aderente alle nuove strategie degli Enti locali soci.

Peraltro, c'era da considerare che il legislatore con la suddetta legge n. 448/2001 aveva escluso dalla gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica la forma giuridica dei consorzi i quali appunto potevano avere ad oggetto soltanto attività prive di rilevanza economica ⁽⁴⁾.

Alla data di trasformazione il Consorzio Schievenin oltre a svolgere la fase di adduzione e captazione esercitava l'attività di distribuzione idrica complessivamente in 14 Comuni soci e in alcuni di essi anche i servizi di fognatura e depurazione.

La società beneficiaria derivante dalla scissione, Schievenin Gestione S.R.L., era perciò subentrata in tutti i contratti stipulati per l'esercizio del ramo d'azienda ad essa assegnato e relativo alla gestione dei servizi di distribuzione idrica, fognatura e depurazione.

Peraltro, l'Assemblea dei soci aveva precisato da un lato che lo scopo fondamentale dell'operazione di trasformazione e scissione "consisteva nell'attuare una netta separazione tra le funzioni di salvaguardia del patrimonio e gli obblighi di gestione dei servizi idrici integrati, riservati esclusivamente alla società beneficiaria" e dall'altro che "il Consiglio di Amministrazione doveva porre in essere ogni utile atto amministrativo per trasferire, anche per mezzo di cessione di ramo d'azienda, tutte le funzioni tipiche della Società Beneficiaria che risultassero tutt'ora in capo alla Società Scissa, nel rispetto della normativa vigente e di eventuali atti di indirizzo da parte dell'Ambito Territoriale Ottimale".

In attesa delle decisioni dell'A.A.T.O. Veneto Orientale relative al modello gestionale e al soggetto affidatario del Servizio Idrico Integrato le due società risultanti dall'operazione straordinaria di trasformazione e scissione stipulavano accordi per la regolamentazione transitoria delle reciproche prestazioni di servizio (in sostanza le fasi di adduzione e captazione venivano svolte da S.A.T. SRL mentre i servizi di distribuzione idrica, fognatura e depurazione da S.G. SRL).

Con riferimento alle forme gestionali per il servizio idrico integrato l'A.A.T.O. "Veneto Orientale" pertanto sceglieva la gestione "*in house providing*" ammessa dalla normativa vigente ⁽⁵⁾ e con delibera n. 6 del

⁽⁴⁾ In effetti, l'art.35, comma 8, dell l.n. 448/2001 così disponeva: "Gli enti locali, entro il 30 giugno 2003, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico". (Comma così modificato dal comma 7-ter dell'art. 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione).

⁽⁵⁾ L'art.150, comma, 3 del D.lgs. 152/2006 disponeva che: " la gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche ed economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c), dell'art.113 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267(....)".

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.

Via Schiavonesca Priula, 86

31044- MONTEBELLUNA (TV)

11.07.2007 dell'Assemblea dei soci la stessa Autorità provvedeva all'affidamento in esclusiva nella propria area gestionale di competenza, salvo quanto previsto per le concessioni esistenti, della gestione "*in house providing*" del servizio idrico integrato nel territorio "Destra Piave" alla nuova società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. imponendole, quindi, il subentro nelle gestioni precedentemente affidate ad altri Enti.

Nella sopra citata delibera tra l'altro veniva disposto: (punto 19) "La concessione *in uso gratuito* al Gestore, per tutta la durata dall'affidamento, dei beni e degli impianti necessari all'erogazione del S.I.I. come da inventario, stante l'onere del Gestore di garantirne l'efficienza nel rispetto della normativa vigente".

Successivamente, al fine di iniziare la gestione del servizio idrico integrato, nel proprio ambito di competenza, l'Assemblea dei soci di A.T.S. S.r.l. decideva, con delibera del 12.10.2007 di procedere attraverso operazioni di acquisizione di rami d'azienda all'assorbimento delle strutture aziendali presenti nel territorio di competenza.

A seguito di quanto stabilito dall'Autorità di settore e dal gestore la SAT S.r.l. iniziava il percorso di trasferimento del ramo d'azienda ancora in capo ad essa relativo alle fasi di captazione e adduzione.

Si presentavano alcune problematiche relative alla proprietà delle reti e degli impianti e alla remunerazione della concessione in uso delle stesse.

Con riferimento alle suddette questioni e soprattutto in vista dell'imminente trasferimento del ramo d'azienda relativo alla captazione e adduzione, il C.d.A. SAT S.r.l. in data 21.05.2008 chiedeva all'AATO V.O.:

- 1) di indicare se vi sono particolari condizioni nonché modalità giuridico-amministrative, relativamente al trasferimento del ramo d'azienda ad ATS S.r.l., soggetto gestore individuato dall'A.A.T.O. Veneto Orientale, ancora in capo a SAT S.r.l. ed avente per oggetto l'attività di adduzione e captazione;
- 2) se alla società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. in base alla normativa in vigore - ed in particolare all'art. 113 comma 13 del TUEL, - può essere riconosciuto un canone dal soggetto gestore (ATS S.r.l.) o dall'A.A.T.O a fronte della concessione in uso delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni commisurato al costo dei residui ammortamenti;
- 3) di illustrare le modalità operative con le quali verrà erogato a SAT S.r.l. il "ristoro" previsto al fine di pianificare l'attività economico-finanziaria e fiscale futura.

L'AATO V.O in data 28.05.2008 così rispondeva:

- a) in ordine al punto 1 non si ritiene di indicare particolari modalità giuridico - amministrative, ritenendo valido uno degli istituti giuridici previsti dal codice civile, nell'intesa che si raggiunga lo scopo del trasferimento dell'Azienda Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. in capo all'ATS S.r.l., in quanto gestore individuato dall'Assemblea con deliberazione n.6 dell'11/07/2006, esecutiva ai sensi di legge;

Va evidenziato che la possibilità dell'affidamento "*in house*" contenuta nella norma sopra citata, messa a punto dal legislatore per aggirare il principio della concorrenza, è comunque considerata dall'Unione Europea come eccezionale.

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.
Via Schiavonesca Priula, 86
31044- MONTEBELLUNA (TV)

- b) In ordine al punto 2 si ribadisce che allo Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. non può essere riconosciuto alcun canone a fronte della concessione delle reti e degli impianti, ciò in quanto la norma vigente prevede la concessione gratuita, così come si evince dal combinato disposto degli artt.153 e 143 del D.lgs. 152/2006;
- c) per quanto infine riguarda le modalità di erogazione del cosiddetto "ristoro", si ribadisce che l'importo determinato in contraddittorio con questa Autorità sarà successivamente assegnato all'Ente salvaguardato e/o in alternativa ai Comuni di riferimento con destinazione vincolata ad opere di investimento nel settore del Servizio Idrico Integrato.

Tutto ciò veniva ribadito nella successiva delibera del 11.06.2008 n. 14

Cosicché, l'Autorità di settore interpretava l'art.153 del d.lgs.152/2006 nel senso che la gratuità dell'uso delle reti e degli impianti è riferita sia agli enti locali che alle società partecipate totalmente dagli enti locali che le detengono.

Quindi, in data 21.07.2008 S.A.T. S.r.l. cedeva il ramo d'azienda relativo alla captazione e adduzione alla società A.T.S. S.r.l. con esclusione delle reti idriche e degli impianti le quali venivano tuttavia concesse in uso alla stessa a titolo gratuito nei termini e alle condizioni di cui alla delibera di massima dell'A.A.T.O. del 11.06.2008

Attualmente S.A.T. S.r.l. detiene un ingente patrimonio costituito da reti idriche e impianti nel territorio dell'Alto Trevigiano la cui dismissione o attribuzione ai Comuni soci appare al momento di difficile realizzazione.

In ogni caso, in considerazione della nuova normativa prevista dall'art.1, comma 611 della legge di stabilità per l'anno 2015 "*Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali*" il Consiglio di Amministrazione porrà all'attenzione dell'Assemblea le principali indicazioni dettate dalla legge che sono quelle di procedere ad una riduzione delle società partecipate detenute dai Comuni nonché le modalità per attuarle.

Il consiglio di amministrazione

